

Geraldina Boni

I 'BENI CULTURALI ECCLESIALI' E IL DIRITTO CANONICO, SPECIE CODICIALE: VERSO LA RIABILITAZIONE DI UNA REPUTAZIONE INGIUSTAMENTE INTACCATA*

SOMMARIO: 1. Un *corpus* di precetti canonici disorganico e a lungo poco sensibile alla gravidanza culturale: un *topos* da rivedere. – 2. Il cammino verso le codificazioni novecentesche e la difettosità sul punto ampiamente deplorata in dottrina. Dal *Codex Iuris Canonici* del 1917... – 3. ... alle codificazioni post-conciliari. – 4. Replica a certe 'vulgate'. – 5. Vantaggi, insieme a qualche inconveniente, della dilatazione vorticosa della bilateralità. – 6. Accortezza del magistero ecclesiale, ma anche del legislatore canonico (pure accusato di imperdonabili dimenticanze): il reiterato, e non rinunciabile, richiamo al punto focale. – 7. L'esemplarità eloquente di alcune questioni oggi particolarmente travagliate: uso e riuso degli edifici di culto. – 8. *Sine ecclesialitate nulla culturalitas: et ecclesialitas et culturalitas.*

1. *Un corpus di precetti canonici disorganico e a lungo poco sensibile alla gravidanza culturale: un topos da rivedere*

L'*Ecclesia* ha prodotto, nel corso dei duemila anni e oltre della sua epopea e sin dai primordi, una quantità immensa di tesori d'arte e di storia: deve continuare anzi a ribadirsi senza alcuna ritrosia e timidezza, specie dinanzi a certe attuali pulsioni revisioniste o di novella iconoclastia, che il grembo della Chiesa cristiana, e poi specificamente cattolica, ha partorito e generosamente 'allevato' nel suo seno un complesso di beni culturali di diversificato genere e natura neppure lontanamente paragonabile, per vastità e valore, a qualunque altro.

Tale straordinario accumulo di beni gemmati e indissolubilmente avvinti anzitutto al culto e alla liturgia sono stati accompagnati, quasi *ab origine*, da prescrizioni per conservarli:

* Contributo sottoposto a valutazione.

il diritto, quindi, sin da subito fa capolino, sia pur tra qualche titubanza e indecisione. Infatti, com'è in qualche modo normale, una matura consapevolezza al riguardo ha tardato a insediarsi: sia sullo spessore e portata squisitamente giuridica del *corpus* di disposizioni latamente afferenti a questo comparto, invero amplissimo e non troppo precisamente circoscritto; sia e soprattutto su quella valenza propriamente 'culturale' che certi edifici, manufatti, oggetti, libri, documenti potevano rivestire.

Quanto al primo versante, quello giuridico, è incontrovertibile – ed è stato giustamente elogiato – come già l'oltremodo risalente imposizione a tutti i possessori della redazione di elenchi di *bona*, con la loro minuta descrizione e l'annotazione di ogni cambiamento di stato, sotto la supervisione del vescovo (ad esempio, durante la visita pastorale)¹, concretasse un'assennata preoccupazione, certamente previdentissima per quei tempi, che preludeva a un, sia pur primitivo ed embrionale, abbozzo di normativa di salvaguardia: una primogenitura della Chiesa che, anche qui, non deve essere ricusata.

Resta tuttavia vero come il diritto canonico si sia catalizzato partitamente sui '*bona culturalia*' propriamente tali a partire dal post-Concilio e dalla codificazione promulgata nel 1983, per pervenire a un quadro legislativo, integrato da fonti di differente ascendenza, dotato di una certa compiutezza, solo nel terzo millennio. Del resto, una padronanza sui più opportuni meccanismi giuridici per abordare le complementari istanze che insistono sulla policroma e disomogenea 'famiglia' dei beni culturali, e, prima ancora, la decodificazione del fattore aggregante tale famiglia, per restare alla metafora, che consente di meglio espletare le prerogative del diritto, sono state conquistate lentamente.

Ma è soprattutto sotto il secondo profilo, quello culturale, che a lungo si sono lamentate e invero in qualche modo an-

¹ Cfr., ad esempio, quanto ricordava la Lettera Circolare della PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Necessità e urgenza dell'inventariazione e della catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, 8 dicembre 1999, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002, n. 701 ss.

cora oggi talora si stigmatizzano sia l'apatia e la svogliatezza della scienza canonistica, sia anche, ed anzi segnatamente, le lacune e le carenze della legislazione della Chiesa su tale connotazione dei beni: tanto più esecrabili se ragguagliate, poi, all'attivismo viepiù straripante esibito dai diritti statuali e internazionale. D'altronde, se sulla coscienza dell'importanza cruciale della memoria storica e sulla cura verso la creazione artistica credo alla Santa Sede non possa imputarsi alcuna pigrizia o negligenza, allorquando nell'ordinamento canonico si è addivenuti alla qualifica tecnica di *bona culturalia* e alla designazione del contenuto della faticosamente acquisita aggettivazione, spesso ciò è avvenuto per impulso e al traino degli esiti speculativi della dogmatica umanistico-filosofica e principalmente giuridica conseguiti nella parallela riflessione in seno agli ordinamenti secolari: sul punto, assai più precoce ed avanzata.

A onore del vero non è mancata – sia pur a volte leggibile in filigrana – una lettura antropologica cristiana e un approccio squisitamente teologico al tema *de quo*: tuttavia, quando ci si è accinti alla decifrazione della 'culturalità' *intra Ecclesiam*, spesso, come anticipato, si è ceduto alla tentazione di ispirarsi abbondantemente a quanto si stava, in particolare nel corso della seconda metà del Novecento, sperimentando negli ordinamenti secolari, specialmente in quello italiano: anche e proprio nell'area del diritto. Oggi il novero delle disposizioni ecclesiali, sia pur con discrepante forza giuridica, è oltremodo folto, e soprattutto la collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si è dipanata in una rete di connessioni fittissima², con plurime appendici normative, in particolare, ancora, nella nostra penisola. D'altro canto non va dimenticata né minimizzata l'enorme rilevanza, in termini quantitativi e qualitativi, dei beni culturali ecclesiali, o ecclesiastici, ovvero di interesse religioso – come in seguito si deluciderà – esistenti in Italia. E infatti, se il nostro asse s'avviterà, per intuibili ragioni, attor-

² Sulla collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità secolari rinvio, per tutti, alle considerazioni ponderate e del tutto condivisibili di G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019⁶, p. 294 ss.

no al diritto canonico applicabile nel nostro Paese, peraltro, al di là della propensione campanilistica, va dato atto di come esso abbia sempre rappresentato un laboratorio di rifinitura normativa assai fertile: una locomotiva che ha non di rado rimorchiato il legislatore universale nel predisporre le norme da indirizzare alla Chiesa intera.

Eppure, come si argomenterà durante questo, sia pur rapido, itinerario, l'addebito alla Chiesa cattolica e al diritto canonico di un inescusabile ritardo e di un'insipiente miopia al riguardo è divenuto quasi un *refrain* cantilenato supinamente e stucchevolmente: il quale, invece, a mio parere, non è solo prevenuto e un poco micagnoso, ma errato e ingannevole. *Nihil sub sole novum* in quest'età di sistematiche e impunitive falsificazioni: è più grave che i giuristi non valutino con la lente di un corretto telescopio storico la miriade di prove che lo *ius canonicum* ha fornito della sua avvedutezza e, nelle circostanze di ogni tempo, della sua lungimiranza. Insomma non si possono adoperare gli occhiali dell'oggi per volgersi all'*opus* di chi ci ha preceduto. Non è, però, questo l'intento primario del mio davvero epigrafico scritto: potendosi all'uopo rinviare alla sterminata letteratura che ha pazientemente setacciato il terreno anche dell'archeologia della normativa canonica, se così la si può etichettare, per lumeggiarne la tempestività e la feracità.

Quello che invece mi accingo a dimostrare è come neppure il diritto canonico codiciale vigente, spesso ritenuto troppo scarno, desueto, del tutto anacronistico se rapportato al dettaglio e alla raffinatezza raggiunti dai diritti secolari in argomento, non debba invece essere in alcun modo colpevolizzato. Come, per converso, la resistenza ancora sussistente e da taluno avversata alla dimensione squisitamente culturale dei beni temporali della Chiesa, così come concepita e propagandata proprio da quelli secolari, sia per contro, nello *ius canonicum*, del tutto ponderata e condivisibile: dovendo anzi rimanere graniticamente salda, malgrado le contestazioni, e nonostante altresì le sollecitazioni e le lusinghe. Si tratta, infatti, di giammai obliare o sottacere quell'elemento che di quei beni è il soffio vitale, la *ratio essendi* e la *ratio cognoscendi*, se vo-

gliamo qui usare, ovviamente in accezione lata, il linguaggio kantiano: che ne è poi l'anima e la matrice anche nella loro fisionomia di beni culturali, ma che resta, involontariamente e talora anche volontariamente, celato e invisibile agli occhi dei legislatori statuali, come quell'«essenziale» del Piccolo Principe. Mi riferisco, disarticolando la triade 'beni culturali ecclesiali', all'ecclesialità: intendendo il culto, la liturgia, la fede, la religione, la devozione, la preghiera..., tutte facce di uno stesso unitario e luminescente prisma, che, pur nella consistenza caratteristica di ciascuna, non può essere sfaldato e scomposto in tessere tra loro disgiunte, a costo di perdere il suo genuino sfavillio. Ecclesialità cui il diritto canonico deve attendere ben più zelantemente rispetto alla culturalità, sulla quale anche gli altri legislatori si prodigano, e con un'abnegazione che talora, nella sua invincibile proclività totalitarista, può divenire asfissiante per la prima.

Ma perché tali asserzioni non appaiano petizioni di principio, per di più fastidiosamente apologetiche, vale la pena ripercorrere, sia pur fuggacemente, la parabola evolutiva della disciplina dei *bona culturalia* nell'ordinamento canonico degli ultimi cent'anni. Per poi, una volta delineato concisamente lo *status quaestionis* attuale, almeno in alcune delle sue coordinate precipuamente normative ma anche nelle investigazioni della dottrina giuridica che si è soffermata e si sofferma con passione mai scemante specie sui tornanti ecclesiasticistici, procedere a interrogarsi sulla direzione da intraprendere nel diritto canonico odierno: nel segno della continuità, ovvero piuttosto della rottura.

2. Il cammino verso le codificazioni novecentesche e la difettosità sul punto ampiamente deplorata in dottrina. Dal Codex Iuris Canonici del 1917...

Come si anticipava, senza scavare nel passato remoto (ciò che sarebbe, *ça va sans dire*, ultroneo in questo contesto) ma solo poggiando speditamente lo sguardo all'inoltrata epoca moderna, dalla poderosa legislazione che, a partire dal XV se-

colo, il papato dedicò alla tutela della straordinaria eredità monumentale di Roma³, la quale venne considerata un modello di saggezza normativa largamente imitato dagli Stati moderni – celeberrimi gli editti del camerlengo della Santa Sede tra il Seicento e l'Ottocento⁴, tra cui spicca quello del cardinale Bartolomeo Pacca (7 aprile 1820)⁵ –, alla custodia sempre solerte delle catacombe⁶, alle oculate e precorritrici disposizioni di Leone XIII, a cavallo tra Ottocento e Novecento, per l'accesso al patrimonio archivistico e librario⁷, risalta recisamente come alla Chiesa mai sia sfuggito il pregio di questi beni: e

³ Per una sintesi di questa normativa cfr. C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001, p. 159 ss., che esordisce: «In questo ambito possiamo distinguere, anche cronologicamente, due tipi di provvedimenti. In primo luogo le disposizioni pontificie a favore degli antichi monumenti di Roma, poi gli editti, più particolareggiati, emanati dall'Ufficio di Camerlengo della Santa Sede».

⁴ All'ufficio del camerlengo della Santa Sede era devoluta la cura degli antichi monumenti e la protezione delle arti. Gli editti e decreti del camerlengo si succedono tra il Seicento e l'Ottocento: così, ad esempio, l'editto del cardinale Aldobrandini (1624), i tre del cardinale Spinola (tra il 1701 e il 1717), del cardinale Valenti (1750), del cardinale Doria-Pamphili (1802).

⁵ Il testo dell'editto si può leggere in C. COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica sull'arte*, in *Arte e fede*, V (1957), pp. 411-415. Per l'influsso che tale editto ebbe sulle legislazioni del resto d'Europa cfr. M. FRIGO, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Giuffrè Editore, Milano, 1986, p. 12 ss. Sempre sull'editto si veda recentemente A. LEGNANI ANNICHINI, *La «proibizione sopra l'estrazione» come primo strumento di tutela dei beni culturali nella penisola italiana*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CLVI (2014), p. 32 ss.

⁶ Ricorda i numerosi editti e leggi per la tutela di questi sacri recessi Pio XI, *Motu Proprio De pontificia Commissione Sacrae Archaeologiae deque novo Pontificio Instituto Archaeologiae Christianae*, 11 dicembre 1925, in *Acta Apostolicae Sedis*, XVII (1925), pp. 619-624.

⁷ Nel 1880 Leone XIII apre alla libera consultazione degli studiosi l'Archivio Segreto Vaticano, e, nel 1883, la Biblioteca Apostolica Vaticana; nel 1902 fa inviare ai vescovi d'Italia, tramite la Segreteria di Stato, una *Forma di Regolamento* per la custodia e l'uso di archivi e biblioteche ecclesiastiche. Nel 1907, sotto il pontificato di Pio X, la Segreteria di Stato redige il documento *De Commissariatu dioecetano constituendo*, una Lettera Circolare con cui si richiamano i vescovi italiani all'urgente necessità di assicurare e regolare la conservazione degli archivi, dei monumenti e oggetti d'arte custoditi dal clero. Per economia della trattazione rinviamo a C. COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica sull'arte*, cit., pp. 359-447; F. D'OSTILIO, *La tutela delle opere d'arte e dei beni culturali nella legislazione della Chiesa*, in *Convegni internazionali*

segnatamente che essi dovessero essere, oltre che sempre accresciuti, preservati al fine di trasmetterli alle future generazioni. Si trattava, è vero, sovente, non di *ius canonicum* propriamente tale: si pensi alle prescrizioni che la Santa Sede impartiva quale autorità civile all'interno del cosiddetto *patrimonium Sancti Petri*, afferendo pertanto a un ambito non combaciante nonostante l'unitarietà del legislatore supremo⁸. Ma il solco era tracciato in maniera netta⁹: sì che sarebbe, più che ingrato, mendace non riconoscere in queste sperimentazioni gli antenati almeno di tutta la strumentazione amministrativa di cui gli Stati secolari, a ruota, si sono susseguentemente muniti. Oggetto, poi, era un ventaglio variopinto di *res*, in concreto identificate principalmente tramite il loro sostrato materiale o l'enumerazione di qualità e funzioni.

Non si disquisiva certo ancora di tutela e di valorizzazione, due lemmi che, in particolare, hanno occupato la scena normativa in seguito, assurgendo a perno degli interventi statuali in materia. Ma, al di là della nomenclatura, la sostanza non era dissimile, sia pur con le incertezze e le esitazioni che un'ancora incipiente formazione delle categorie di base non poteva non cagionare. Riserva sbalorditive sorprese la disamina accurata della legislazione prodotta nei secoli dalla Chiesa sui reperti storici, sulle opere d'arte, sulla documentazione della più disparata natura. In essa, infatti, si rinverrebbero acquisizioni concettuali ma anche soluzioni pratiche che ingenuamente si reputa siano state 'inventate' solo di recente in cena-

per la difesa delle opere d'arte appartenenti alle nazioni e alle religioni, Bonechi, Firenze, 1981, pp. 341-384.

⁸ Rileva peraltro C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., p. 160: «se è vero che "le strutture del governo degli Stati pontifici erano parte integrante della curia romana", anche queste normative possono essere considerate, a ragione, appartenenti all'ordinamento canonico». Torna recentemente sulla normativa emanata durante il pontificato di papa Pio VII (Barnaba Chiaramonti) A. ROCCELLA, *I luoghi di culto come beni culturali*, in *Ephemerides iuris canonici*, LXIII (2023), p. 84 ss., che poi si sofferma altresì sulla vigente Legge sulla tutela dei beni culturali dello Stato della Città del Vaticano, n. CCCLV del 25 luglio 2001.

⁹ Cfr. Z. DA SAN MAURO, *Arte. La legislazione ecclesiastica*, in *Enciclopedia cattolica*, II, Sansoni, Firenze - Città del Vaticano, 1950, c. 44 ss.

coli di esimi professori: mentre, semmai, di recente esse sono state solo teorizzate e affinate (come, ad esempio, la tenuta di cataloghi¹⁰). A partire dall'apprestamento di un'anagrafe meticolosa di tali beni, presidiati da un regime del pari scrupoloso di divieti di demolizione, riduzione, trasformazione, nonché di sottoposizione a licenze per le vendite, le esportazioni o comunque la circolazione, ovvero ad autorizzazioni per qualsiasi atto di disposizione: designando all'uopo una ben orchestrata e stabile organizzazione burocratica. Il tutto con la chiara intenzione, anche esplicitata, di salvaguardare, con la cura di tali *res*, un interesse pubblico trascendente quello dei cittadi-

¹⁰ Cfr. A. LONGHI, *Patrimonio di interesse religioso: scenari territoriali di conoscenza, interpretazione e pianificazione*, in Acri Commissione per le Attività e i Beni Culturali, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, a cura di V. DANIA, L. GAZZERRO, il Mulino, Bologna, 2023, p. 201, il quale nota che «il concetto stesso di catalogo è esito di un approccio ottocentesco ormai radicalmente messo in discussione, in favore di forme più convincenti di condivisione policentrica della conoscenza sul patrimonio, alle diverse scale, e soprattutto su supporti georeferenziati e dinamici, che consentano anche analisi di distribuzione e qualificazione, oltre che di consistenza». Peraltro se, sin dal remoto passato, non fossero stati redatti i cataloghi su indicazione delle autorità ecclesiastiche non si ricostruirebbe la storia di numerosissimi beni. Su questo solco più di recente la Conferenza Episcopale Italiana da più di vent'anni ha avviato campagne di inventariazione e di catalogo del patrimonio culturale in tutte le sue declinazioni. A questo riguardo lo stesso Autore osserva: «Le iniziative di catalogazione ecclesiastica sono date per esigenze di controllo patrimoniale dei beni (emergenza esportazioni illecite, definizione del quadro delle proprietà immobiliari ecc.), ma sono ora un *potenziale supporto per politiche attive* tanto nell'ambito della valorizzazione culturale [...] quanto negli ambiti della prevenzione dei rischi e della corretta cura manutentiva dei beni. /Questa seconda chiave di lettura non era, tuttavia, considerata negli obiettivi iniziali con cui era stata progettata – pur con grande lungimiranza – la scheda A, piuttosto indirizzata verso questioni ecclesiali e liturgiche di chiese considerate attive e abitate da comunità, e non verso i temi emergenti del patrimonio in disuso e della valutazione dei rischi. Inoltre, le schede A sono state compilate secondo una pluralità di sensibilità e formazioni diverse, che tendono solitamente a privilegiare una lettura “stilistica” del manufatto per la sua rilevanza “artistica” o “religiosa”, e non l'assetto strutturale, i materiali e il contesto ambientale-paesaggistico» (*ivi*, pp. 204-205: forse pretendendo troppo da schede elaborate dalla Conferenza Episcopale Italiana, che invece del tutto comprensibilmente sono concentrate proprio su ‘questioni ecclesiali e liturgiche di chiese considerate attive e abitate da comunità’).

ni e degli stessi fedeli cattolici, ma con proiezioni davvero universali. E sempre con i riflettori puntati sui molteplici risvolti storico-culturali di tali beni e sulla loro pubblica utilità ma, al contempo, immancabilmente fiancheggiati e combinati con la loro inestinguibile capacità evangelizzatrice, inerente non di rado alla genesi stessa dei medesimi: giammai obliterata, ma al contrario posta, pur *pro viribus*, in primo piano altresì nella normativa, benché secolare, dello Stato pontificio.

Per contro, la prima codificazione della Chiesa del 1917 – malgrado fosse in qualche modo epigona di cotanti antecessori – è stata vittima di critiche assai taglienti da parte della scienza canonistica, che ha impietosamente censurato non tanto l'assenza della dizione 'beni culturali', la quale invero doveva ancora debuttare sul palco¹¹, quanto, piuttosto, si è riprovato il silenzio pressoché totale in merito al patrimonio storico-artistico della comunità ecclesiale¹². Tale severa ram-

¹¹ Scrive C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), p. 353: «è da dire subito che il legislatore piobenedettino non solo ignorava la pregnante nozione di beni culturali, ma pare che non conoscesse neppure quella di "patrimonio storico-artistico" invalsa nella dottrina e nella legislazione canonica e civile soltanto in epoca successiva alla codificazione del 1917». Invero l'espressione 'beni culturali' comincia a emergere nella pubblicistica italiana a partire dalla metà degli anni Sessanta: cfr. G. ANGELINI, *I beni culturali. Alcune considerazioni sulle questioni di principio sottese*, in *Città e società*, nuova serie, aprile-giugno 1979, 2, pp. 34-51; ID., *L'idea di bene culturale e le questioni di principio sottese*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana*, Vita e Pensiero, Milano, 1981, pp. 20-45. Notissimo l'apporto di Massimo Severo Giannini: al riguardo si veda L. CASINI, *«Todo es peregrino y raro...»*. Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LXV (2015), pp. 987-1005, con indicazioni bibliografiche.

¹² Cfr., ad esempio, R. BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in *Beni culturali e interessi religiosi*, Jovene, Napoli, 1983, pp. 99-102; e soprattutto G. FELICIANI, *Il patrimonio dei beni culturali della Chiesa*, in *Rivista del clero italiano*, LXI (1980), p. 45; ID., *I beni culturali ecclesiastici nell'ambito della tutela dei beni culturali*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana. Analisi e proposte per la legge di tutela dei beni culturali*, Vita e pensiero, Milano, 1981, p. 119; ID., *I beni culturali nella revisione del "Codex Iuris Canonici"*, in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, II, Vita e pensiero, Milano, 1984, p. 90; ID., *I beni culturali nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di ID., W. SCHULZ, Libreria

pogna viene ribadita costantemente – e talora un poco pedissequamente¹³ – dalla dottrina, la quale si è industriata a biasimare come nella codificazione piano-benedettina la normativa al proposito fosse irrimediabilmente disorganica e frammentaria, incardinata soprattutto sull'utilizzazione culturale-liturgica delle *res de quibus* e deprecabilmente noncurante o troppo poco protesa alla pregnanza appunto artistica e storica. Nelle disamine si segnala senza indulgenza, ad esempio, come nel *Codex* del 1917 si rivengano ambiguità nella demarcazione tra *bona sacra*, in quanto destinati al culto divino tramite la consacrazione o la benedizione, e *bona pretiosa* «quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa» (can. 1497 § 2). Infatti sono definite *pretiosae* le immagini «vetustate, arte, aut cultu praestantes» (can. 1280): si obietta che «la destinazione al culto come criterio qualificante la preziosità dell'immagine ingenera confusione in quanto anch'essa sembrerebbe assumere un ruolo essenziale, alternativamente quindi al valore artistico o storico del bene, in ordine alla definizione del concetto di bene prezioso»¹⁴. L'assunto sottinteso è quindi che l'essere destinate al culto, ma anche l'essere ogget-

Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano - Roma, 1986, pp. 249-259; Id., *Normativa della Conferenza Episcopale Italiana e beni culturali di interesse religioso*, in *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di Id., il Mulino, Bologna, 1995, p. 129.

¹³ Cfr. S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, in *Diritto e religioni*, VII (2012), 2, pp. 90-91: «Segno di questo scarso interesse per il patrimonio storico-artistico è la codificazione del diritto canonico del 1917, la quale dedica ad esso un numero esiguo di canoni, senza un disegno organico e preoccupata soprattutto all'aspetto patrimoniale. Inoltre, i *bona pretiosa* ricevono tutela in quanto funzionale al loro impiego liturgico e al loro valore culturale, lasciando sullo sfondo l'interesse artistico, e quindi culturale, del bene».

¹⁴ C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., p. 166; invero Azzimonti generalmente accoglie le tesi di altri rinomati Autori. Manca per le cose preziose il riferimento al culto nel can. 638 § 3 e nel can. 1292 § 2 del Codice vigente, nonché nei cann. 1270 e 1283 n. 2. Per G. BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), p. 93, «il concetto di preziose viene talora ad identificare anche le cose sacre». Ma non c'è confusione nella nostra ottica, essendo sempre da considerarsi in qualche modo preziose le cose correlate al culto.

to di culto (perché la dizione è generica), come suffraga il canone stesso affermando che le immagini sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori pubblici, sia elemento estraneo all'essenza della preziosità, ergo dell'interesse che poi si denominerà 'culturale'. Assunto, a mio avviso, fuorviato e fuorviante e che in effetti è stato rifiutato altresì nella codificazione giovanneo-paolina, che, al can. 1189, persevera in quest'assimilazione. Prova ne sono, ancora, le reliquie¹⁵, oppure gli *ex-voto*¹⁶, *votiva artis popularis et pietatis documenta* come anche recita il Codice vigente¹⁷: dei quali è inconfutabile il loro essere icone di fede nonché l'afferenza al culto latamente inteso (al di là della preordinazione al culto divino mediante la consacrazione o la benedizione), e che peraltro nessuno mai si azzarderebbe a non accludere tra i beni preziosi¹⁸, ovvero culturali secondo la terminologia poi insediatasi, senza che talora possiedano alcun pregio storico o artistico, ovvero economicamente stimabile. Come si è specificato, «Il termine culto (*cultus*) deriva dal verbo latino *colo*, *colere* che significa coltivare, venerare, adorare, onorare ed indica, da una parte la superiorità ed eccellenza di un altro essere, dall'altra parte, esprime l'inferiorità e la soggezione verso il medesimo. La ragione del culto è, quindi l'eccellenza e la superiorità dell'essere che viene onorato. [...] Il *culto divino* è quello che riconosce la superiorità di Dio»¹⁹: ogni espressione di religiosità, nel cattolicesimo, sottende in questo senso un atto di culto.

¹⁵ Cfr. can. 1190 del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Come noto, gli *ex-voto* sono doni votivi che i pellegrini talvolta offrono in occasione di un pellegrinaggio a un santuario come segno di riconoscenza per una grazia ricevuta.

¹⁶ Cfr. cann. 1292 § 2 e 634 § 3 del *Codex Iuris Canonici* del 1983.

¹⁷ Cfr. can. 1234 § 2 del *Codex Iuris Canonici* del 1983.

¹⁸ Cfr. anche J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2008², p. 50, nt. 57: «Sebbene il can. 638 § 3 sembra opporre gli *ex-voto* (ossia i beni dati alla Chiesa per motivo di un voto) ai beni preziosi per ragione storica o artistica, il can. 1234 § 2 tutela di fatto gli *ex-voto* come beni preziosi».

¹⁹ P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, p. 35, il quale poi distingue, per quanto riguarda l'oggetto, tre specie di culto: «Il *culto di latria* o di *adorazione* è quello che viene tributato a Dio, che è considerato come l'Ente supremo di tutto il creato. Questo tipo di culto è dovuto alla Santissima Trinità e alle

Nel Codice piano-benedettino è stato altresì pungentemente disapprovato dalla dottrina, sempre a titolo esemplificativo, il can. 1164 § 1, secondo il quale gli ordinari devono provvedere, sentito altresì il consiglio di periti, «ut in ecclesiarum aedificatione vel refectione serventur formae a traditione christiana receptae et artis sacrae leges». Si è eccepito: «l'idea di arte va qui intesa nel significato più ampio di cultura, mentre il vincolo al rispetto della tradizione cristiana era finalizzato ad impedire che nella costruzione degli edifici sacri si introducessero innovazioni troppo ardite e di gusto discutibile. È questa una norma per certi versi sorprendente e oggi facilmente inaccettabile nella misura in cui appare limitativa della libertà dell'artista e ideologicamente conservatrice con quel richiamo a una tradizione architettonica cristiana, peraltro non meglio individuata»²⁰. Ora, se è vero che – con solo riferimento alle modalità espressive, comunque necessariamente serventi le 'esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti' – il n. 123 della Costituzione conciliare *Sacrosanctum concilium* avrebbe riconosciuto che 'La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico', ci pare che l'ultima asseverazione richiamata si spinga tuttavia indebitamente oltre, finendo in essa per serpeggiare quella sussiegosa prosopopea contro il 'conservatorismo artistico clericale' vituperato con particolare acrimonia in alcuni circoli intellettuali per nulla amichevoli nei confronti del cristianesimo e del cattolicesimo. D'altronde, che non sia in alcun modo identificabile una tradizione architet-

single persone divine. Il culto di *dulia* o di *venerazione* è quello che si rende ai santi e ai beati per rispetto a Dio. Invece il culto di *iperdulia* è il culto particolare reso alla Santissima Vergine Maria».

²⁰ C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., pp. 166-167. Tale Autore è anche molto critico nei confronti della legislazione sugli archivi, i quali assolverebbero alla funzione di assicurare la disponibilità dei documenti relativi all'esercizio del *munus sanctificandi* e di custodire gli atti di esercizio della potestà di giurisdizione: essi sarebbero visti solo nella loro dimensione burocratica, senza considerare gli aspetti relativi allo studio storico, alla ricerca e allo sviluppo culturale (*ivi*, pp. 170-171). Rinvio al riguardo ad alcune considerazioni svolte in G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici*, G. Giapichelli Editore, Torino, 2005, *passim*.

tonica cristiana e cattolica è supposizione *ictu oculi* del tutto sconfessabile²¹, smentita anzi clamorosamente, quanto meno, dal denominatore comune agglutinante le sembianze di molti nostri territori che ne sono lo specchio (tra l'altro incantevole). Inoltre, alla luce degli obbrobri architettonici di cui siamo stati sgomenti spettatori, a me invece pare che il legislatore del 1917 fosse stato non solo prudentemente guardingo, ma dotato di una preveggente circospezione. La stessa che aleggia intorno alla mole imponente di norme attinenti al profilo patrimoniale dell'amministrazione, imponendo la redazione di inventari, sancendo occhiate sorveglianze, pressanti richieste di pareri e autorizzazioni, verifiche e intralci alle alienazioni, nonché pene per colpire tutte le trasgressioni: una mole certo imponente ma non affatto eccessiva – e neppure riconducibile a mera venalità – se si è informati dei pericoli letali procurati da una gestione dissennata o anche solo 'disinvolta'.

Va ammesso che gli acribici elenchi stilati dalla dottrina dei canoni dell'abrogata codificazione ove latiterebbe ogni sensibilità per il patrimonio culturale della Chiesa abbiano certo spronato positivamente il legislatore canonico su questo versante per sospingerlo verso impostazioni forse più evolute e aggiornate: ma la durezza dei rimproveri a me è sempre sembrata e sembra tuttora davvero ingenerosa. E non solo per la pretesa di una reattività al tema prettamente culturale siccome contemporaneamente appreso che era allora arduo aver già interiorizzato *in Ecclesia*, peccando quindi di antistoricità. Ma, al fondo, con queste querimonie, mi pare si finisca per travisare l'*intentio* del legislatore canonico, ancorata proprio alla

²¹ E invece, come ricorda con apprezzamento C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., p. 201, «In sede di *recognitio* [...] la Commissione, quasi all'unanimità, dimostrando un'apprezzabile sensibilità culturale, volle eliminare dalla norma il richiamo ai "principia a *traditione recepta*" che, come giustamente si notò, "nimis restrictiva videntur, ita ut excludantur formae quae magis culturis et ingenio populorum respondent"». Così scompare dal can. 1216 il richiamo all'osservanza delle forme ricevute dalla tradizione.

sua atavica tradizione²²: vera *magistra* allora, ma, in maniera stupefacente, ancora oggi.

Infatti, nell'insistenza diuturna e calcata sulla sacertà, sul culto, sulle prescrizioni liturgiche, sulle consuetudini ecclesiaristiche, sulla santità dei luoghi, sul decoro (vocabolo da taluno detestato ma assai denso nel rimandare a «illa munditia [...], quae domum Dei decet»: can. 1178 del Codice del 1917), si deve per converso cogliere non tanto una stolta sordità alla culturalità, ma, al contrario, la convinzione tetragona e non deponibile che quest'ultima sia comunque indissociabilmente intrecciata all'ecclesialità e da essa in alcun modo scindibile. Dai canoni trapela quindi la preoccupazione inesausta che questa radice e afflato eminentemente ecclesiali, i quali nutrono e irrorano la preziosità²³, ovvero, non *rectius* – e sen-

²² Chiude significativamente il suo saggio V. PACILLO, *I loca sacra nel Codice di diritto canonico della Chiesa latina: alcune questioni ermeneutiche aperte*, in *Ephemerides iuris canonici*, LXIII (2023), p. 62: «rimane il dubbio che – in *subiecta materia* – si stia perdendo il legame con una tradizione bimillennaria, il che parrebbe in contrasto con il dettato del can. 6 § 2, CIC: come infatti si è autorevolmente ricordato, “la più alta Tradizione della Chiesa si rispecchia” – anche attraverso la norma appena ricordata – “sempre e in piena fedeltà, in una tradizione giuridica: quanto a dire, anche, che fede e diritto, ordine e grazia sono sempre – in una convergente tensione ideale – i pilastri dell’ordinamento ecclesiale”. L’auspicio è che la appena ricordata tradizione giuridica non si smarrisca per ciò che riguarda la disciplina dei *loca sacra*: una disciplina che si apre verso le future questioni aperte dalla nuova evangelizzazione, ma che al contempo cerca di dare risposte ad un bisogno iscritto da sempre nel cuore dell’uomo, ovvero quello di entrare in relazione con il Mistero».

²³ J.-P. SCHUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 49-50, rileva: «Al contrario della categoria dei beni sacri, i beni preziosi sono sempre beni ecclesiastici. Infatti, questa categoria di beni viene sottoposta a determinate regole, tra cui la disciplina nel caso di alienazione, cosa che non avrebbe senso qualora si trattasse di beni privati»; aggiungendo pure: «Invece, seguendo il suo criterio della doppia ecclesiasticità, l’Aznar conclude che i beni preziosi sono beni sottoposti all’autorità ecclesiastica e che, quindi, possono essere sia beni ecclesiastici propriamente detti che beni di persone giuridiche ecclesiastiche private» (*ivi*, nt. 54; cfr. F.R. AZNAR GIL, *La administración del los bienes temporales de la Iglesia*, segunda edición, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 63).

za soluzione di continuità tra le due codificazioni²⁴, la culturalità dei beni²⁵, possano essere vessati, manipolati, soffocati: e che soprattutto ad essi il diritto debba pertanto fare scudo.

²⁴ In coerenza, mi sembra, con quanto sostenuto in queste pagine, J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 50, mettendo a confronto il Codice del 1917 e il Codice del 1983, nota: «Nel nuovo canone 1292 § 2 si parla, a margine delle autorizzazioni richieste per l'alienazione, di "oggetti preziosi di valore artistico e storico". È sparita dal testo l'espressione "notabilis valor" ed il criterio "ratione materiae", il che sembra indicare che il valore dell'oggetto prezioso deve essere artistico o storico. Tuttavia, rimane un interrogativo sul carattere tassativo o meno dell'enumerazione. Esistono alcuni argomenti a favore di una nozione di beni preziosi più ampia: /1°) A proposito delle immagini preziose, il can. 1189 propone un criterio che permette una maggiore estensione: "idest vetustate, arte, aut cultu praestantes". Questa riproduzione assai fedele del vecchio can. 1280 fa pensare che il legislatore non ha voluto cambiare radicalmente il concetto di preziosità e che si riconoscono varie fonti di "valore notevole" che meritano la protezione del regime delle cose preziose. /2°) Il riferimento espresso al culto ed alla venerazione popolare, e la concreta considerazione degli *ex-voto* come beni preziosi testimoniano una sensibilità del legislatore che supera ovviamente i criteri economici. /3°) Il can. 1283, 2° relativo all'inventario parla di beni mobili "sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium", come se vi fosse una opposizione fra le due categorie. Sembra difficilmente accettabile una vera contrapposizione tra beni preziosi e *beni culturali*, questi ultimi avendo tante volte un notevole valore proprio per ragione artistica o storica (cf. can. 1292 § 2). In questo senso va interpretata anche una modifica intervenuta a livello strutturale: sin dal 1993, la Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico è diventata la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, senza alcun cambiamento sostanziale di attribuzioni rispetto alla cost. *Pastor Bonus*». Tuttavia non sono pienamente d'accordo, come mi pare già emerga ed emergerà ancora da quanto argomento, sul rinvio al diritto secolare che l'Autore prospetta, sostenendo che per chiarire la nozione di beni culturali: «in ogni paese si dovrà far riferimento al diritto civile e agli eventuali accordi tra la Chiesa e lo Stato, che possono servire per determinare i contenuti concreti di questa categoria di beni e stabilire le regole applicabili. Perciò, in conclusione, riteniamo che possano essere inclusi nella categoria canonica dei beni preziosi sia i cosiddetti "beni culturali" che i beni di venerazione popolare, di pietà o di culto, anche se non rispondono al criterio strettamente codiciale di valore per ragione storica o artistica»; sul rinvio alle nozioni civili di beni culturali cfr. anche quanto Schoupe afferma a p. 55 ss.

²⁵ C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., p. 354, pur affermando che i beni preziosi non si identificano con i beni culturali, tuttavia alla nt. 14 rileva: «Resta vero comunque che le cose od oggetti preziosi di valore artistico o storico di cui ai cann. 1292 § 2 e 638 § 3 CIC 1983 per lo più rientrano oggi, di fatto, nella categoria dei beni culturali di cui al can. 1283».

La preziosità, quindi, assurge nel *Codex* del 1917 a indice tassonomico estremamente lato, duttile ed elastico, sia pur sempre entro questo *milieu*: e che tale rimarrà altresì nella codificazione vigente²⁶, ora accostato peraltro alla *new entry* – glotologicamente parlando – del ‘bene culturale’. Una biforcazione non gradita da una parte della dottrina²⁷ e che invece, a mio avviso, appare del tutto euritmica²⁸, senza iati e stridori: purché se ne colga il retroterra unificante nell’essere bastione di una preziosità-culturalità basicamente e perpetuamente ecclesiale.

3. ... alle codificazioni postconciliari

Del resto, analogamente a quella anteriore, la dottrina si è dimostrata assai poco appagata parimenti nei confronti della codificazione per la Chiesa latina promulgata da Giovanni Paolo II nel 1983²⁹, la quale, ci si rammarica ancor più risentitamente e accanitamente stanti gli avanzamenti nel frattempo prodottisi specie nel consesso secolare, avrebbe frustrato le attese normative sui beni culturali. Esse erano state destinate altresì dalle benemerite iniziative varate dalla Segreteria

²⁶ Sulla nozione ampia di cosa preziosa alla luce della disciplina codiciale vigente cfr. S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, cit., p. 113 ss.

²⁷ Scrive S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, cit., p. 116: «Il Codice, in conclusione, ha voluto affiancare, anche se in maniera poco felice, alla categoria canonica di “bene prezioso”, il concetto civile di “bene culturale”, anche se non appare chiaro se l’una comprenda l’altra o viceversa».

²⁸ Come già riportato, per J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 51, nella categoria canonica dei beni preziosi possono essere inclusi «sia i cosiddetti “beni culturali” che i beni di venerazione popolare, di pietà o di culto, anche se non rispondono al criterio strettamente codiciale di valore per ragione storica o artistica». Non direi però che i beni preziosi per venerazione popolare, pietà o culto non siano beni culturali, non essendo il criterio codiciale della ‘culturalità’ solo quello del valore per ragione storica o artistica, come già ho sostenuto e ancora sosterrò.

²⁹ Cfr. quanto riferisce A.G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2008, p. 68 ss., con ampi riferimenti dottrinali, il quale poi, a p. 72 ss., ricorda i giudizi negativi che anche la codificazione del 1917 aveva ricevuto al riguardo.

di Stato (ma pure da altri dicasteri) a partire dagli anni Venti del Novecento, come le Lettere indirizzate ai vescovi italiani per mobilitarli sul punto, oppure dall'erezione della Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra e dall'istituzione delle corrispondenti commissioni diocesane o regionali³⁰. Ciò esprimeva un clima di crescente contezza e solerzia sulla materia, che invece, inconsultamente, non avrebbe circonfuso il *Codex Iuris Canonici*. Peculiarmente sarebbero state eluse le speranze accese dall'*input* 'ammodernatore' impresso dal Concilio Vaticano II³¹, il quale aveva dischiuso, in vari dei suoi documenti e non solo nella Costituzione *Sacrosanctum concilium*, inediti e avvincenti itinerari circa la cultura, assai vastamente concepita e promossa. Anche se è vero che la riforma liturgica avviata dall'assise novecentesca – pur tra note polemiche, peraltro non ancora sopite e oggi anzi recrudescenti –, a causa di alcune maldestre e stolide attuazioni di chi bramava la liquidazione totale di un passato da insabbiare senza rimpianti, provocò danni non lievi proprio ai beni di caratura storico-artistica (con rimozioni, dispersioni, depauperamenti), che i dicasteri della Curia romana tentarono affannosamente di arginare³².

Non è qui possibile indugiare sulle ampie e motivate doglianze che sono state sollevate, salvo annotare appunto come generalmente i giudizi sul *Codex* vigente da parte della

³⁰ Per la documentazione cfr. *Codice dei beni culturali*, I, *Normativa canonica*, a cura di M. VISMARA MISSIROLI, Giuffrè Editore, Milano, 1993, p. 188 ss.

³¹ Nota G. FELICIANI, *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. CONN, L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, p. 449: «i testi conciliari presentano una novità di notevole importanza sotto il profilo terminologico, utilizzando, sia pure occasionalmente, la dizione "bona culturalia" in due distinti passi della costituzione *Gaudium et spes* relativi alla esigenza di rendere tali beni accessibili a tutti. /Il termine è impiegato senza alcun riferimento al patrimonio ecclesiastico e in senso talmente ampio e generico da comprendere la stessa alfabetizzazione».

³² Cfr., ad esempio, l'Istruzione *Eucharisticum mysterium* della SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI del 25 maggio 1967 (in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX [1967], pp. 539-573), o quella della SACRA CONGREGAZIONE DI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI del 25 dicembre 1965, *Doctrina et exemplo* (in *Seminarium*, XVIII [1966], pp. 37-63).

dottrina siano stati tutt'altro che entusiastici³³: viepiù irritati col passare degli anni. Segnatamente alla luce, si chiosava, dei notevoli progressi che la Chiesa stessa andava compiendo quanto proprio alla cura del patrimonio culturale: eloquente, in tal senso³⁴, la Lettera *Opera artis*, datata 11 aprile 1971 e inviata dalla Sacra Congregazione per il clero ai presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo³⁵, le quali, tra l'altro, avevano gradualmente assunto un protagonismo, anche normativo, in materia. Progressi, questi, tutti, secondo tali rimostranze, inaspettatamente non intercettati dalla codificazione. Ma soprattutto filtrava malessere per il mancato (e deliberato³⁶) accoglimento delle illuminate indicazioni che, nell'alveo conciliare, canonisti di distinta provenienza, curiale (diciamo così) e accademica, avrebbero fornito durante i la-

³³ Cfr., per tutti, C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., pp. 354-355, che riassume tesi diffuse: «In sintesi, è indubitabile che l'impianto generale della normativa risulta insoddisfacente e, nel complesso, ricalcato sul modello del precedente Codice. Ci si affida ancora a pochi canoni sparsi qua e là senza avvertire l'esigenza di formulare principi generali; si guarda ai beni culturali storici e artistici prevalentemente nell'ottica delle *res pretiosae*, considerandoli soprattutto sotto il profilo liturgico e patrimoniale; si privilegia quasi solo il momento della conservazione senza dedicare sufficiente attenzione alle modalità di valorizzazione; non si accenna nemmeno alla problematica della creazione di nuovi beni culturali; non si formulano norme capaci di assicurare professionalità agli interventi in materia di restauro o di adattamento dei beni né si prevedono adeguate misure coercitive; infine, a livello istituzionale, non si individuano gli organi legislativo-amministrativi competenti con le relative attribuzioni e si omette ogni indicazione volta ad incoraggiare una sana collaborazione tra Chiesa e Stato».

³⁴ Sempre nel senso, si notava, di una crescente consapevolezza in ordine al valore squisitamente culturale dei beni. Afferma, ad esempio, C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., pp. 183-184: «Merita poi di essere sottolineata la preoccupazione, non più solo di carattere liturgico-culturale, ma anche culturale in senso stretto, che muove la Congregazione a sollecitare i pastori d'anime affinché, "sebbene impegnati in numerose incombenze", abbiano a cuore "la sollecitudine per gli edifici e le cose sacre poiché queste rappresentano una preclara testimonianza della pietà del popolo, anche per il loro valore storico e artistico"».

³⁵ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera *Opera artis*, 11 aprile 1971, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII (1971), pp. 315-317.

³⁶ Cfr. *Communicationes*, XII (1980), p. 390; *ivi*, XVI (1984), pp. 27-28. Non si trattò di una dimenticanza.

vori preparatori della revisione della codificazione piano-benedettina³⁷: i quali sarebbero stati inopinatamente e poco sa-
viamente ignorati.

Nel contesto di tale corale disappunto si è convenuto che il Codice, pur latore di qualche miglioramento, non avrebbe adeguatamente colmato le lacune di quello anteriore in ordine alla tutela e valorizzazione dei *bona culturalia*: di essi, menzionati una sola volta e *strictim* nel can. 1293 n. 2³⁸, non si sarebbe enucleata una nozione autonoma³⁹, invece opportu-

³⁷ Invero, se il tema dei beni culturali della Chiesa non è stato espressamente affrontato in maniera organica nel corso dei lavori preparatori della vigente codificazione, una qualche attenzione gli fu riservata dal gruppo di studio incaricato di elaborare lo *Schema canonum Libri V de iure patrimoniali Ecclesiae*. Emersero alcune suggestioni e suggerimenti al proposito, ma, a giudizio di R. BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica*, cit., p. 158, il *coetus* incaricato ha «espresso [...] una ideologia e una mentalità di conservazione, codificato un metodo “chiuso” di approccio al tema dei *beni culturali ecclesiali*, che esige invece capacità e sensibilità di percezione e una prospettiva “dinamica” di soluzioni». Ad una fase più avanzata dei lavori (in relazione agli schemi revisionati che nel 1980 furono raccolti in volume e sottoposti alla commissione cardinalizia) risale il *votum* del cardinale Giovanni Colombo, il quale è stato ritenuto «il tentativo più interessante volto a introdurre nella legislazione codiciale una normativa, tendenzialmente organica, avente per oggetto la tutela e la valorizzazione dei *beni culturali ecclesiali*». Un *votum* nel quale, peraltro, platealmente echeggiavano le posizioni sostenute da una nota voce dottrinale. Le richieste del cardinale Colombo di dedicare alla materia un apposito titolo o di raccomandare il rispetto del diritto civile vengono rifiutate recisamente dalla Commissione (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibiturum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1981, p. 280): per quanto riguarda la seconda proposta, tradotta in vari canoni con una pericolosa canonizzazione delle leggi civili, a mio avviso con accortezza e lungimiranza.

³⁸ Secondo il n. 2 del canone, prima che gli amministratori inizino il loro incarico, deve essere accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e stima, il quale deve essere rivisto dopo la redazione.

³⁹ Più in generale G. FELICIANI, *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, cit., p. 445, esordisce nel suo saggio: «Da circa vent'anni il termine “beni culturali” è sempre più frequentemente utilizzato dalle fonti canoniche, senza che il legislatore ne abbia a tutt'oggi proposto una formale e

na se non necessaria per instradare altresì le future normative particolari⁴⁰, né si sarebbe enunciato l'interesse specifico della Chiesa per tali beni, definendo, *a contrario*, gli ambiti di pertinenza degli Stati. Si è poi sferzato, extraecclesialmente, il vuoto normativo circa le professionalità tecniche postulate *in subiecta materia*, e specialmente circa l'ottemperanza delle legislazioni secolari – quasi da canonizzarsi, taluno addirittura ha caldeggiato –, nonché il fattivo concorso e la concertazione con le autorità civili. Mentre, intraecclesialmente, si è fustigata la deficiente discriminazione e spartizione delle attribuzioni al proposito, in particolare legislative, tra le autorità ecclesiali: ritenendo sovente fragile e insoddisfacente il livello diocesano, non in grado di rapportarsi congruamente con i pubblici poteri⁴¹, in vista, evidentemente, proprio della culturalità più che dell'ecclesialità dei beni.

Insomma, secondo il parere ripetuto (invero talora monotonamente) da molti, il Codice giovanneo-paolino, seguendo le orme di quello anteriore, rivelerebbe arretratezza e cecità dinanzi alle magnifiche sorti e progressive intraviste per i beni

precisa definizione. Un ritardo veramente singolare se si considera che nei secoli XIX e XX la legislazione pontificia ha offerto “base e [...] ispirazione” alle “leggi sulle ‘belle arti’ in non poche nazioni europee”. E con riferimento alla codificazione del 1983: «l'utilizzo del termine beni culturali rimane del tutto isolato e incidentale, non se ne offre alcuna nozione, e, come nel Codice del 1917, non si specificano i criteri per qualificare come preziosa “*artis vel historiae causa*” una determinata res» (*ivi*, p. 451).

⁴⁰ Cfr. le penetranti considerazioni di S. BERLINGÒ, *La tutela dei beni culturali nella Chiesa e nella società civile*, in *I beni culturali e le Chiese di Calabria*, Atti del Convegno ecclesiale regionale promosso dalla Conferenza Episcopale Calabria, D. Laruffa, Reggio Calabria, 1981, p. 74 ss. Si veda anche G. FELICIANI, *I beni culturali nella revisione del “Codex”*, cit., p. 93, secondo il quale parrebbe «più opportuno limitarsi a una nozione generica e descrittiva, integrata da una elencazione esemplificativa, rinviando per il resto alle definizioni accolte dagli organismi e dalle convenzioni internazionali»: soluzione che non mi pare proprio auspicabile.

⁴¹ Ad avviso di G. FELICIANI, *Il patrimonio dei beni culturali*, cit., p. 47, la legislazione particolare dovrebbe eccedere l'ambito diocesano, il quale «non è certamente soddisfacente poiché la questione, implicando delicati problemi di rapporto e collaborazione con i pubblici poteri, esige un'impostazione unitaria nell'ambito di tutte le diocesi che rientrano nel territorio dello stesso Stato»; veniva in particolare auspicata la competenza delle Conferenze Episcopali.

culturali ecclesiali: i quali non sarebbero stati apprezzati proprio nella loro *substantia* culturale che poi, ad avviso dei detrattori dell'ottusità del codificatore, sarebbe eminentemente interordinamentale, scaturente cioè *in primis* dal nesso con i diritti secolari. Nesso, inoltre, che sarebbe stato meglio instaurato dalle Conferenze Episcopali nazionali, invece troppo poco responsabilizzate dal *Codex* per la Chiesa latina.

Va postillato tra parentesi che egualmente deludente sarebbe altresì, agli occhi di alcuni studiosi, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990, dal quale pure ci si attendeva un rinvigorimento delle prescrizioni in merito alla culturalità dei beni. Invero, in esso non solo si disciplina il restauro delle immagini anche non preziose ma onorate «magna populi veneratione» (can. 888: ma cfr. anche il can. 1189 del *Codex Iuris Canonici*), additando quello che ne è il vero fulcro: ma, nella memoria della – tribolata eppure assai – gloriosa storia di questo emisfero ecclesiale che lo ha marchiato a fuoco⁴², si racchiudono vari canoni sulle *sacrae icones* (la 'scrittura'⁴³ delle quali è quasi archetipo della trasmutazione del processo artistico in atto di preghiera). Tuttavia ogni plauso per questi passi avanti viene ottenebrato dalla falla inemendabile dell'omissione della formuletta magica 'beni culturali'⁴⁴: indi-

⁴² Mi permetto di rinviare a G. BONI, I. SAMORÈ, *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2023, p. 97 ss.

⁴³ Questo è, come noto, il termine specifico per tale arte.

⁴⁴ Critica questa mancanza C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., p. 221, insieme all'assenza dell'istituto dell'*archivum historicum* e della conservazione dei *libri paroeciales antiquiores*. Bisogna poi «lamentare nella normativa del Codice orientale altre mancanze che rendono più povera la tutela dei *beni culturali*. Così il *CCEO* ignora la norma del *CIC/83* relativa alla costruzione e al restauro delle chiese secondo i principi e le disposizioni della liturgia e dell'arte sacra (cf. can. 1216), come pure quella sulla gratuità dell'accesso in chiesa durante il tempo delle celebrazioni (cf. can. 1221). Ignota al Codice orientale è anche la nozione di "testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari", *beni culturali* da custodirsi con cura e con adeguate misure di sicurezza (cf. can. 1234, § 2). Infine, tra i doveri degli amministratori dei beni ecclesiastici non si prevede l'obbligo di operare perché la proprietà dei beni stessi sia assicurata in modi civilmente validi (cf. can. 1284, § 2, 2°)» (*ivi*, p. 222). Ancora nel 1998, G. FELICIANI, *Autorità ecclesiastiche competenti in materia di beni culturali di interesse religioso*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto* on line, I (1998),

spettendosi forse la dottrina ancor più che di fronte alla codificazione per la Chiesa latina.

Se non si può misconoscere l'apporto di questi studi scientifici, spesso di indiscutibile sottigliezza e acume, a me pare tuttavia che, a quarant'anni dalla promulgazione del Codice del 1983, finalmente sorpassate certe virulente *querelles* che hanno non poco disturbato l'equanimità del confronto dottrinale e soprattutto con la cognizione di quanto nel frattempo accaduto, il verdetto su quest'ultimo debba essere rettificato⁴⁵. Anzitutto riconoscendo come il fatto che l'unica ricorrenza testuale del binomio linguistico 'beni culturali' nel can. 1283 n. 2⁴⁶ non abbia comportato, allora, una trascuratezza sciatta e miope da parte del legislatore canonico; né abbia, in seguito, inibito ulteriori approdi normativi sui beni culturali ecclesiali. Insomma, se proprio di un peccato ci si fosse macchiati, sarebbe stato davvero veniale.

Eppure, a mio sommo avviso, né imperizia né negligenza possono essere accolte al codificatore: perché, dinan-

1, afferma riguardo al secondo Codice per la Chiesa latina rispetto a quello abrogato: «Una normativa che segna un rilevante progresso rispetto alla disciplina precedente, in quanto, oltre a recepire il termine di "beni culturali", contiene specifiche norme, sparse nei diversi libri, dirette ad assicurarne una miglior conservazione e tutela. Si vedano, a titolo di esempio, le disposizioni relative all'istituzione degli archivi storici diocesani (can. 491 § 2), alle opere di manutenzione e ai sistemi di sicurezza (can. 1220 § 2); al restauro delle immagini (can. 1189) e degli edifici sacri (1216); alla inventariazione dei beni culturali (can. 1283, 2°)».

⁴⁵ Per un'illustrazione sintetica ma completa della disciplina canonica sia di diritto universale sia di diritto particolare italiano riguardo ai beni culturali si rinvia, per tutti, a M. GANARIN (*Beni culturali della Chiesa cattolica. La disciplina canonica*) e A. TOMER (*Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica*) in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione*, il Mulino, Bologna, 2021.

⁴⁶ Come nota G. BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, cit., p. 95, «Lo sviluppo, nell'ordinamento canonico universale, dell'espressione *beni culturali* si consolida con la decisione di Giovanni Paolo II, del 25 marzo 1993, di mutare nome alla Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa – come era stata chiamata al n. 99 della costituzione apostolica *Pastor bonus* nel 1988 – in Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa».

zi a quest' 'amnesia' solo apparentemente esito di noncuranza, emerge per converso con trasparenza come questi, diremmo a mente fredda e di proposito, abbia preferito concentrarsi su quei vocaboli e locuzioni che trasfondessero immediatamente e tradizionalmente (parola invisibile agli occhi di molti, ma qui da impiegarsi acconciamente) la 'corposità ecclesiale' del bene culturale: cioè la sua destinazione al culto canonicamente intesa, nel diametro davvero oceanico che la parola può abbracciare. Rimarcando quindi, con ricorsività sgradita a taluno ma che a me pare encomiabile, l'essere appunto non solo i luoghi sacri⁴⁷ ma anche gli oggetti, nel loro caleidoscopico plesso, prioritariamente deputati all'esercizio e all'esplicazione del culto, della pietà e della religione e la rigorosa protezione della loro 'santità'; la sollecitudine per la *munditia* e il *decor* (termini per fortuna non inghiottiti nell'ansia spasmodica di rinnovamento del linguaggio⁴⁸); il riferimento alla devozione e alla venerazione da parte del popolo di Dio; il trattamento con riverenza e il divieto di usi profani o impropri. Così,

⁴⁷ Ricordo qui che l'espressione *loca sacra* ricomprende tutti quei luoghi che, secondo la formulazione del can. 1205 del *Codex Iuris Canonici* vigente, sono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritti dai libri liturgici: i luoghi sacri sono specialmente, insieme ai cimiteri, le chiese, gli oratori e le cappelle private. Essi si distinguono per l'estensione delle comunità in favore delle quali sono eretti: la chiesa è costitutivamente aperta a tutti i fedeli, mentre oratori e cappelle private sono di norma riservati a gruppi ristretti, a determinate comunità i primi e a singole persone fisiche le seconde (cfr. cann. 1223, 1226). Inoltre la dedicazione suppone in principio una destinazione stabile e permanente, essendo ordinariamente prevista per chiese e altari; mentre la benedizione riguarda gli oratori, le cappelle private o i luoghi sacri la cui destinazione al culto è temporanea. In aggiunta «La dedicazione non è essenzialmente distinta dalla consacrazione, ma il senso proprio del termine "consacrazione" viene di solito riservato alle persone» (J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 46, nt. 41). Sul punto si veda l'approfondita trattazione di A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bononia University Press, Bologna, 2022, p. 27 ss., con indicazione di ulteriore letteratura. Si veda altresì, per tutti, l'ampia esposizione B.F. PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, Marcianum Press, Venezia, 2020, p. 375 ss., su dedicazione e benedizione e sui tipi di luoghi sacri.

⁴⁸ Cfr. i sintomatici cann. 562 e 1220 § 1 del vigente *Codex Iuris Canonici*.

il can. 1171, nello statuire «Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt⁴⁹, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum», traduce mirabilmente come la massima tutela da riservarsi a questi beni, spesso al contempo culturali, sia e debba essere animata e forgiata dall'ossequio non certo per una ieraticità glaciale e anchilosata, ma per quella superiore dignità che a queste *res* deriva dal loro carattere sacro⁵⁰ – elemento soprannaturale con prezzo inestimabile, tassativamente *extra commercium*⁵¹

⁴⁹ Come ricorda J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 46, «Nella vigente disciplina canonica, può ritenersi “sacra” una cosa che ha due requisiti: 1°) *la destinazione al culto divino*; 2°) *la dedicazione o la benedizione liturgica*. In realtà, come precisa il can. 1205, la destinazione al culto viene realizzata dalla dedicazione o dalla benedizione liturgica, che hanno in comune la sacralizzazione, ossia la perdita del carattere profano di un bene»; a tale Autore rinviamo per una sintetica ma esaustiva illustrazione del regime amministrativo delle cose sacre, della disciplina giuridica per una degna installazione, conservazione e utilizzazione delle medesime.

⁵⁰ Di cose destinate al culto con rito di dedicazione o benedizione ci sono vari esempi nel Codice di Diritto Canonico vigente: il can. 1188 parla di immagini sacre da esporre in numero moderato e con un conveniente ordine per non suscitare la meraviglia del popolo cristiano o provocare forme meno rette di devozione. Pure le reliquie, di cui al can. 1190, sono cose sacre e non possono essere validamente alienate o trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica. E ovviamente anche i luoghi che con rito di dedicazione o benedizione prescritto dai libri liturgici vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli sono cose sacre. I beni sacri devono essere protetti (can. 1220 § 1). Il can. 1269 permette che le cose sacre possedute da persone private possano essere alienate ad altre persone private, ma non possano essere adibite ad usi profani, mentre quelle possedute da persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche possono essere trasferite soltanto ad altre persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche. Per il can. 1369, poi, «Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur» (cfr. anche il can. 1372).

⁵¹ Solo questo elemento soprannaturale è *extra commercium* e «renderlo oggetto di commercio sarebbe dunque simonia. Perciò, il can. 1539 [del Codice del 1917: N.d.A.] proibiva tassativamente di tener conto della consacrazione o benedizione nella stima pecuniaria di un bene»: J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 48. Le cose sacre hanno invece un carattere commerciabile nell'ordinamento canonico. Inoltre «In caso d'abuso delle cose sacre esiste [...] la possibilità di revocare la dedicazione o la benedizione» (*ivi*, p. 49).

– che getta operosamente un ponte tra l'uomo e Dio: tarando continuamente il calibro affinché non si fallisca il bersaglio.

Ma, pure senza dedicazione e benedizione ovvero senza l'attributo giuridico della sacertà – attributo, invero, specie se appaiato a luogo, oggetto di infinite diatribe nel cristianesimo, specie nella teologia e nella liturgia⁵² – o senza alcuna preordinazione al culto divino in senso stretto⁵³, i beni culturali ecclesiali sono tali, sembra voler riaffermare il Codice con la sua meditata e caparbia indifferenza a una culturalità meramente profana, *perché ecclesiali: sine ecclesialitate nulla culturalitas*, si potrebbe epitomare con un latinetto stiracchiato – oltre tutto costruito mediante traballanti neologismi –, eppure, a mio avviso, riuscito⁵⁴. Qualcuno ha coniato la circonlocuzio-

⁵² Si sofferma al riguardo B.F. PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 371 ss., il quale annota: «Il tempio, per i cristiani, non è sacro perché il suo luogo è fisicamente consacrato e neppure perché le sue mura sono diventate oggetto di venerazione, separatamente dalla comunità dei fedeli che vi si raduna per celebrare i riti liturgici. La sua sacralità scaturisce dal fatto che è "icona spaziale" della Chiesa terrestre e di quella celeste; e tale rimane anche fuori delle celebrazioni culturali, come espressione della comunità stessa, della sua vita, della sua fede, del suo culto e della sua missione. Da qui si spiega anche il trasferimento del termine "chiesa" dalla comunità all'edificio in cui i fedeli si incontrano per celebrare i divini misteri». Cfr. A. LONGHITANO, *Il sacro nel Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae*, VI (1994), pp. 709-730.

⁵³ Cfr. J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 47: «oggetti pii quali un crocifisso, una immagine della Madonna, possono essere oggetto di una benedizione per l'uso di soggetti particolari, senza riguardare il culto; in questa fattispecie non diventano beni sacri». Io tuttavia direi che non sono cose sacre poiché non destinate al culto divino, ma riguardano il culto.

⁵⁴ Differenzia le due sfere, poi peraltro ricongiungendole, C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., p. 353: «Vi è anzitutto un interesse liturgico-culturale della Chiesa, o della confessione religiosa di riferimento, relativo all'aspetto del bene considerato come strumento ed espressione delle esigenze liturgiche e culturali della comunità dei fedeli. In secondo luogo vi è un interesse religioso-culturale della Chiesa, o della confessione religiosa di riferimento, che riguarda il bene nel suo aspetto di messaggio e testimonianza della cultura religiosa cristiana o di altra fede. Tali beni dunque sono insieme testimonianze di cultura e di fede; in essi si oggettivano un interesse culturale e un interesse religioso, logicamente distinguibili ma inscindibilmente connessi ed incidenti sullo stesso bene».

ne onnicomprensiva di ‘beni di interesse liturgico’⁵⁵, anche facendo leva sul penetrante testo del canone 837 § 1, per il quale le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è ‘sacramento di unità’, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi; perciò tali beni appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano, e i singoli membri vi sono coinvolti in modo differente, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell’attuale partecipazione. A me pare, tuttavia, che il riferimento all’ecclesialità permetta di smarcarsi da ogni, più o meno diretta e più o meno effettiva, strumentalità alla ‘sola’ liturgia, allargando il raggio senza con questo allentare o sbiadire il collante che consocia intimamente i beni.

Pur non potendo ora neppure menzionarli, i canoni che comunicano queste *giuste* – perché del tutto confacenti alla *missio* ultima e davvero indeponibile dello *ius Ecclesiae*, come si appurerà – aspirazioni di monito soprattutto all’ecclesialità dei beni sono tutt’altro che esigui ma gremiscono il Codice, malgrado non sistematicamente collocati entro un titolo o un capitolo unitario. Se si guarda bene, però, non si tratta di un coacervo caoticamente sparpagliato di norme quale esito dell’anarchia ancora regnante sulla materia dei beni culturali ecclesiali, come taluno ha insinuato. Per converso, esse risultano disseminate diffusamente nel Codice in alcuni siti strategici: anche questa, d’altro canto, può essere, ed anzi a mio parere si è rivelata, opzione tatticamente assai più intelligente di una concentrazione in una microsezione.

Pure la privilegiata ‘chiave patrimoniale’⁵⁶, parimenti qui *prima facie* glissando sugli aspetti concernenti lo ‘spettro cul-

⁵⁵ Cfr. G. BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, cit., p. 92 ss.

⁵⁶ A. GIANFREDA, *I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano: stato dell’arte e spunti di prospettiva*, in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, a cura di G. MAZZONI, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2021, p. 67, muovendo dalla considerazione dell’esistenza di «una carenza di sistematicità normativa e disciplinare sui beni culturali sia a livello di diritto canonico universale che di diritto particolare e dunque una esigenza di individuare [...] un criterio ordinatore che consenta una interpretazione e, magari

turale' dei beni, è invece agevolmente comprensibile, soprattutto se si è edotti, quanto meno, del fenomeno di vergognosa dilapidazione di beni ecclesiali che seguì certe folli attuazioni delle riforme liturgiche del dopo Concilio: queste, interpretate come involventi altresì lo sfrondamento di arredi e suppellettili 'suntuose' per far posto a una più 'pulita' e 'povera' sobrietà della mensa eucaristica, hanno foraggiato per anni un dissacrante e spregiudicato mercato antiquario. Al diritto canonico competeva, dunque, improrogabilmente dettare uno stringente regime di preclusioni, controlli, autorizzazioni che scongiurasse il ripetersi di tali sventatezze 'criminali': e adottato non a caso questa parola perché in seguito si è purtroppo constatato come le misure penali assunte non fossero affatto sufficienti a frenare la distruzione e lo sperpero, spingendo quindi il supremo legislatore, nella riforma del Libro VI del Codice sopraggiunta nel 2021⁵⁷, a rinvigorire e irrigidire le sanzioni dei delitti, sancendo addirittura la punibilità delle fattispecie a titolo di colpa, alquanto rara nel diritto canonico⁵⁸. All'aspetto culturale, su cui, secondo alcuni, si sarebbe poco perspicacemente sorvolato, si poteva, in effetti, provvedere, con minore impellenza e imperiosità, a livello di legislazione canonica universale e segnatamente particolare, proprio tramite l'istituzione di collegamenti con le norme o le autorità secolari, co-

nel futuro, una nuova legiferazione omogenea e chiara», arriva a teorizzare «l'approccio patrimoniale come l'ambito all'interno del quale lavorare per una ridefinizione/riorganizzazione della disciplina dei beni culturali *nella e della* Chiesa. Eleggere il diritto patrimoniale canonico quale settore normativo dal quale trarre gli assiomi e i criteri ordinatori della materia ha, a mio parere, il vantaggio di coniugare gli aspetti più pratici-gestionali delle attività di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali con la dimensione spirituale-sacramentale degli stessi».

⁵⁷ Cfr. FRANCESCO, *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei qua Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-3: il nuovo Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* è pubblicato di seguito.

⁵⁸ Rinvio alle mie considerazioni in G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 11 del 2022, pp. 1-131; EAD., *Un itinerario travagliato: dal Codex Iuris Canonici del 1983 al nuovo Libro VI*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXIII (2022), pp. 655-698.

me si registrerà e come poi è avvenuto. Invece, all'emorragia di beni adossabile ad amministratori ecclesiastici sprovveduti o disonesti doveva far fronte il codificatore canonico indifferibilmente e senza contare su supplenze da parte di altri.

Del resto, quelli culturali assolvono pienamente i fini cui debbono volgersi tutti i beni temporali della Chiesa, sia quelli corporali sia quelli incorporali⁵⁹, secondo quanto recita il can. 1254 § 2 con cui esordisce il Libro V. In particolare ordinare il culto divino ed esercitare opere di apostolato sacro e di carità: e senza gerarchizzazione o aprioristica preminenza dell'uno sull'altro⁶⁰, per il raccordo ossigenante e giammai rescindibile tra culto ed evangelizzazione. L'ubicazione di norme riferibili altresì ai beni culturali nel palinsesto complessivo dei *bona temporalia* non può dunque che rimandare, ancora una volta, alla loro propria e identitaria genealogia, eziologia e teleologia: innalzando uno steccato avverso l'istigazione o la lusinga di farli orbitare verso poli certo più accattivanti, ma sempre e comunque solo satellitari. Insomma, culturalità sì, ma *ante et aliquanto prius* ecclesialità.

4. *Repliche a certe 'vulgate'*

In definitiva, le scelte del codificatore canonico non sono poi state così scriteriate come taluno le ha tacciate. Oltre a quanto appena argomentato, mi pare che il vizio di fondo di molte, pur autorevolissime e dottissime, speculazioni dottri-

⁵⁹ Cfr., per tutti, le precisazioni di V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova edizione aggiornata e integrata a cura di A. PERLASCA, EDB, Bologna, 2011, p. 39 ss.

⁶⁰ Scrive per converso C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., p. 212: «principalmente, la maggior parte del patrimonio culturale ecclesiale può ricondursi alla finalità dell'ordinazione del culto divino; secondariamente, questi beni possono essere posti a servizio dell'apostolato ossia dell'evangelizzazione, in quanto spesso sono in grado di comunicare efficacemente quella fede che li ha generati; e, infine, talvolta si presentano concretamente come memoria "materiale", vale a dire luogo e strumento di opere di carità».

nali, sia quello di contrapporre, quasi con un esacerbato manicheismo, la sacertà alla valenza storico-artistica, la liturgia⁶¹ e il culto alla cultura. Quasi che soprassedendo il legislatore canonico, ma solo *expressis verbis*, sulle seconde, esse vengano non già serbate ed esaltate, ma piuttosto oscurate e compromesse dal rivolgere durevolmente i fari, con gli incalzanti richiami appunto al culto, alla sacertà, alla liturgia, alla venerazione, alla preghiera, sull'ecclesialità dei beni: cioè sul ventre materno in cui avviene la loro gestazione, nonché sull'*humus* e sul nutrimento che li mantiene rigogliosamente in vita. Mentre è proprio a questo germe vitale che la Chiesa, con il soccorso fidato del suo diritto, deve dedicarsi con instancabile alacrità in prima persona, da nessuno rimpiazzabile o surrogabile, tanto meno dalle autorità secolari: un impegno, gravoso ma non eludibile, da cui solo possono rampollare i beni culturali nella loro declinazione ecclesiale.

Una declinazione, del resto, che, per il suo radicamento profondo e la sua perenne energia, incita a non pregiudicare in alcun modo la materialità o immaterialità culturale di quel bene che proprio dell'ecclesialità stessa è traduzione, anzi, più icasticamente, incarnazione: essendo sempre, per ogni credente, sia esso l'artefice del bene o il suo fruitore, prolungamento nella storia ed esperienza personale e comunionale del mistero del Verbo di Dio fattosi uomo che si irraggia all'esterno. Da questo sgorgano e zampillano inesauribilmente i beni culturali ecclesiali. E nulla, in questa spontanea germinazione, gelosamente protetta e sempre fomentata nella Chiesa, aggiungono i contatti coi diritti secolari: utilissimi e valevolissimi, ma sussidiari e ausiliari. Infatti, se si recide tale cordone ombelicale, il godimento culturale, ovvero estetico, ambientale, paesaggistico, turistico, ma anche la significatività storica

⁶¹ Invece opportunamente G. BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, cit., p. 90, esordisce affermando che «si vuole suggerire fin da subito una speciale attenzione ai beni di interesse liturgico che, quasi inavvertitamente, finiscono per passare in secondo piano rispetto alla considerazione che in ambito civile e canonico si è progressivamente data ai beni culturali».

e documentale di questi beni s'incamminano sciaguratamente verso l'inaridimento e la perenzione.

Pertanto, il codificatore, non lasciandosi incantare dalle sirene di temerarie sperimentazioni e restando ligio e leale a un bagaglio normativo solo apparentemente obsoleto, ha dimostrato acutezza e intuito. Ciò perché, oggi, come ancora si vedrà, è l'ecclesialità del bene e non la sua culturalità ad essere perigliosamente minacciata: e proprio da una culturalità che, ignara o impermeabile all'ecclesialità, rischia di essere deviante. D'altro canto, se davvero il legislatore canonico dei primi anni Ottanta si fosse cimentato in una esaustiva definizione dei beni culturali ecclesiali e si fosse speso a sagomare una cornice normativa prolissa ed esauriente in un titolo o capitolo apposito, v'è da domandarsi se oggi non sarebbero, entrambe, fatalmente e irrimediabilmente, invecchiate, erigendo ostacoli piuttosto che eliminandoli: stanti, se non altro e al di là delle metamorfosi endogene del 'panorama culturale' – per così dire – mondano, i fisiologici mutamenti che l'incontro stesso con la Parola incarnata subisce in ogni contingenza umana, pur restando intrinsecamente identico nella sua congenita ecclesialità.

Inoltre, *de facto*, la ventilata penuria normativa del Codice, tanto veementemente condannata, non ha impedito in alcun modo il successivo, tracimante, stratificarsi di norme e disposizioni di molteplice tipologia al riguardo: dai provvedimenti emessi dai romani pontefici ai testi stesi e alle direttive somministrate da parte degli organismi eretti a Roma per stimolare l'attenzione sui *bona culturalia* (come la *Pontificia Commissio de patrimonio artis et historiae conservando*, poi *Pontificia Commissio de Ecclesiae bonis culturalibus*), all'adesione della Santa Sede a convenzioni internazionali in materia e alla sottoscrizione di concordati con disposti sui beni culturali di 'giuntura' con i vari ordinamenti dei Paesi firmatari. Fino, per quanto attiene all'Italia, ai 'multidirezionali' interventi della Conferenza Episcopale Italiana – che tra l'altro, nel 1974, per la prima volta in un testo normativo (sia pur di diritto parti-

colare) ricorre all'accostamento idiomático 'beni culturali'⁶² –, e soprattutto all'innescò dell'effervescente stagione di accordi plurilivello: prima in sordina e tra estenuanti difficoltà e conflitti per risorgenti ghibellinismi, e poi, invero, tranquilla e sempre più ramificata e capillare.

Ma prima di volgerci, sia pur con una sbirciata velocissima, alla massa davvero ipertrofica e pletorica della normativa pattizia, mi si consenta una fulminea digressione su una deduzione cui la dottrina, specie ecclesiasticistica, è addivenuta già da alcune decadi pressoché unanimemente, e che è divenuta quasi un dogma marmoreo non scalfibile, almeno per quanto concerne i beni riferibili alla Chiesa cattolica. Mi riferisco all'assioma che la transizione dalle 'esigenze del culto' alle 'esigenze di carattere religioso' ovvero ai 'beni culturali di interesse religioso', ratificata dalla normativa concordata⁶³ – entrata quindi anche nell'ordinamento canonico – e recepita altresì, in seguito, in quella unilaterale italiana, sia stata una rivoluzione copernicana da celebrare⁶⁴ come del tutto provvidenziale: si sarebbe in particolare finalmente derelittata una tassonomia, quella di 'cose destinate al culto', arcaica e ammuffita, se non addirittura paralizzante per ulteriori sviluppi normativi.

⁶² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, 14 giugno 1974, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, VIII (1974), 6, pp. 107-117.

⁶³ Sulla nascita e l'affermarsi di questa espressione cfr. G. SCIULLO, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano*, relazione svolta a Venezia il 6 marzo 2024, al convegno intitolato *Chiesa e beni culturali. Tutela e valorizzazione*, in corso di pubblicazione, p. 2 ss. del dattiloscritto.

⁶⁴ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sub art. 9, in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche*, a cura di M. CAMMELLI, con il coordinamento di C. BARBATI, G. SCIULLO, il Mulino, Bologna, 2007², p. 84 ss., il quale insiste molto sul «superamento del concetto funzionale di "esigenze di culto"» (*ivi*, p. 88): «L'art. 12 [dell'Accordo di Villa Madama: N.d.A.] introduce il concetto unitario di "beni culturali di interesse religioso" – ben più ampio delle "cose" destinate al culto della l. 1089/1939 ed ora accolto dal Codice – e quello delle "esigenze di carattere religioso" le quali, pur ricomprendendole, vanno oltre le precedenti "esigenze del culto"» (*ivi*, p. 87). Si vedano anche le considerazioni di R. COPPOLA, *Tutela del patrimonio storico e artistico*, in *Apollinaris*, LX (1987), p. 171.

C'è naturalmente del vero in queste osservazioni⁶⁵: le quali muovono, però, preferenzialmente dalla 'tribuna' secolare, dalla disciplina cioè predisposta dal legislatore statale, intrisa del suo firmamento valoriale e tutta tesa a obiettivi per conseguire i quali non solo non si tiene conto della realtà conaturata al culto e alla fede che lo pervade, ma neppure lo si può, fuoriuscendo dal raggio del potere politico. Tra l'altro, nelle 'esigenze di culto' che si volevano unilateralmente salvare nel ventennio fascista si nascondeva (alla stregua che in altre norme precipuamente incentrate sulle chiese aperte al medesimo) il sotteso calcolo di utilità e controllo sociale che, pur nel succedersi dei regimi e quindi del pari in quelli orgogliosamente anticlericali, lo Stato italiano ha sempre assegnato al soddisfacimento ordinato e pacifico dell'insopprimibile bisogno di cerimonie e solennità da parte della popolazione: e di tale annoso, e del tutto strumentale, retaggio l'espressione ha a lungo risentito. Così quando le «esigenze del culto» fecero capolino nella celebre legge Bottai (n. 1089 del 1939, nell'art. 8), permettendo di intavolare un dialogo – «il Ministero [...] procederà [...] d'accordo» – con le autorità ecclesiastiche quando si involucressero «cose appartenenti ad enti ecclesiastici», la dottrina si schierò pressoché compattamente nel senso che tali esigenze fossero quelle unicamente e meramente rituali e liturgiche, alquanto perimetrare e neppure comparabili a quelle assai estese che l'aggettivazione 'religiose' era invece in grado di trasportare: tanto che alcuni non si sono peritati e non si peritano ancor oggi di mettere in guardia contro quest'ultima, la quale, non essendo ancorabile a parametri ermeneutici oggettivi, poteva e può determinare dilatazioni incontenibili⁶⁶.

⁶⁵ Equilibrato quanto sostiene A.G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 153 ss., pur partendo dall'asserzione secondo la quale «La nuova disposizione pattizia, con l'introduzione del concetto di beni culturali di interesse religioso, consente una più ampia tutela, grazie anche al superamento dell'inciso "esigenze di culto", in favore del più generale "esigenze di carattere religioso"»; cfr. anche le riflessioni a p. 189 ss.

⁶⁶ Cfr. le osservazioni di N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 21 del 2012, p. 3. Si vedano anche, per tutti, le preoccupazioni esternate da G. LOSAVIO, *I beni*

Corroborò e cristallizzò tale impianto anche il dibattito della dottrina ecclesiasticistica e della giurisprudenza nazionale sulla garanzia della destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico degli edifici anche se appartenenti a privati sancita dal comma 2 dell'art. 831 del Codice Civile: il quale, pure nelle diramazioni teoriche in cui si espanse – contenuto e limiti della proprietà, concorso del consenso del proprietario, facoltà di godimento di quest'ultimo, configurazione giuridica del vincolo di destinazione, entità del rinvio al diritto canonico, ecc. –, non mise tuttavia mai in questione l'effettiva e attuale *deputatio ad cultum* siccome correntemente delimitata⁶⁷ della chiesa officiata quale giustificazione del sacrificio delle ragioni proprietarie⁶⁸.

Comunque sia, questa lettura angusta e asfittica del culto, alludente unicamente a «celebrazioni liturgiche, riti, devozioni [...] l'esercizio esterno di riti religiosi»⁶⁹, ha scortato senza sussulti la riproposizione dell'inciso nelle leggi italiane successive fino al Codice Urbani⁷⁰. Rassicurando peraltro, in tal

culturali ecclesiastici e il nuovo Concordato. Più difficile la tutela?, in *Quaderni di Italia Nostra. La tutela dei beni culturali di appartenenza ecclesiastica. Atti del Convegno di Reggio Emilia*, 27 gennaio 1984, p. 155 ss.; S. LARICCIA, *Tutela dei beni culturali ecclesiastici e nuovi principi in tema di procedimento amministrativo*, in *La tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti ecclesiastici. L'art. 12 del nuovo concordato oltre la prima "bozza" di intesa attuativa. Quaderni di Italia Nostra*, 1993, pp. 24-35.

⁶⁷ Cfr. peraltro, sul punto, le puntuali precisazioni di G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), p. 293 ss., p. 297 ss.

⁶⁸ Rinviamo, per tutti, alla sintesi dei dibattiti dottrinali di V. MARANO, *La proprietà*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 37 ss.; Id., *Sub art. 831 – Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. GABRIELLI, *Della proprietà*, a cura di A. JANNARELLI, F. MACARIO, UTET, Padova, 2012, specialmente p. 266 ss.

⁶⁹ Citiamo qui colui che è stato il più deciso sostenitore di tale impostazione, poi seguita da molti: F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sub art. 9*, cit., p. 85: «La disposizione limita, pertanto, non i poteri del Ministero o delle regioni o di altri enti pubblici territoriali, ma il modo di esercitarli che deve essere tale da non ostacolare il normale svolgimento delle celebrazioni liturgiche e rituali».

⁷⁰ A tenore del comma 1 dell'art. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), «Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di

modo, chi temeva invasioni e intromettenze della Chiesa, e, al contempo, armandolo di una clava per ‘bastonare’ impietosamente ogni (vero o sospettato) tentativo ‘chiesastico’ (ricordiamo tutti, con questo epiteto, il tuonare sdegnato di Piero Bellini)⁷¹ di oltrepassare surrettiziamente le piantonate frontiere del culto, così compresso, per dilagare *in re aliena*: oppure per esonerare i suoi beni – in virtù altresì delle stipulazioni concordatarie od anche dell’indipendenza e sovranità tributate alla Chiesa stessa dall’art. 7 comma 1 della Costituzione – dall’obbedienza alla legislazione dello Stato⁷² e instaurare una

altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità».

⁷¹ Numerosi gli interventi di P. BELLINI sul punto: cfr., per tutti, *Sulla tutela governativa del patrimonio artistico ecclesiastico in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXVII (1966), I, pp. 313-358; Id., *Come nasce una “res mixta”: la tutela del patrimonio artistico nella bozza di nuovo concordato*, in *Il Mulino*, XXVII (1978), 2, pp. 268-280; Id., *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCV (1984), I, pp. 265-275; si vedano anche F. FINOCCHIARO, *Il regime del patrimonio storico e artistico degli enti ecclesiastici nel diritto dello Stato*, in *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documentazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, II, Casa Editrice Colombo, Roma, 1967, pp. 638-653; L. GUERZONI, *Nuovo Concordato e beni culturali: profili politico-istituzionali della “bozza” d’intesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VI (1993), 1, pp. 123-143. T. MAURO, *La gestione dei beni ecclesiastici*, in *Beni culturali e interessi religiosi*, a cura di V. TOZZI, Jovene, Napoli, 1989, pp. 85-86, cercava di superare i limiti dell’espressione «esigenze del culto» dell’art. 8 della legge del 1939, affermando: «non sembra possa mettersi in dubbio che, quando di parla di “culto”, s’intende essenzialmente quel complesso di manifestazioni esteriori, di carattere pubblico o privato, che costituiscono l’espressione esteriore di una fede religiosa»; «nel linguaggio giuridico dell’epoca, a cui risale la legge, l’espressione “culto” poteva essere intesa anche in senso più ampio, sì da comprendervi qualsiasi atto connesso al fenomeno religioso, anche se non esclusivamente cultuale», e concludendo: «non si può escludere aprioristicamente che, per meglio garantire le esigenze prese in considerazione in questa norma, si debba estendere il principio ivi enunciato anche a cose non strettamente legate al culto in senso proprio». Eppure, come evidente, anche Mauro rimaneva per lo più imprigionato nell’angusta accezione di ‘culto’ che contestava, prescindente dalla dimensione canonistica.

⁷² Le tesi dottrinali secondo le quali, segnatamente in base al Concordato del 1929, gli enti ecclesiastici non fossero tenuti all’osservanza della legislazione statale sul patrimonio artistico, furono confutate anzitutto con fermezza da P. BELLINI, *Sulla tutela governativa del patrimonio artistico ecclesiastico in Ita-*

temutissima 'coamministrazione' sui medesimi. Poter ammutolire la Chiesa quando non si trattasse di beni direttamente implicati nella liturgia pubblica pareva dissipare l'incubo dei tentacoli delle *res mixtae* che turbava i sonni di non pochi agguerriti paladini della sovranità statale sui beni culturali italiani, rasserenandoli che solo per quelli si 'scendeva a patti'. E possono ancor oggi rilassarsi e dormire placidamente, poiché nessuno vagheggia di mettere in forse tali posizioni rocciosamente acclamate. D'altronde, come si è ininterrottamente puntualizzato in ogni frangente, il passaggio dalle 'cose destinate al culto' ai 'beni culturali di interesse religioso' ovvero alle 'esigenze di carattere religioso' non ha, per usare le paro-

lia, cit., *passim*. Recentemente sottolinea come, in Italia, dalla legge n. 185 del 1902 il regime dei beni degli enti ecclesiastici non sia sostanzialmente cambiato fino ad arrivare al vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, A. ROCCELLA, *I luoghi di culto come beni culturali*, cit., p. 87 ss., il quale anche rileva: «Alle soglie della stipula dei Patti lateranensi la legislazione di protezione artistica era in vigore ormai da oltre venticinque anni e la sua applicazione non aveva creato tensioni nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. [...] le intenzioni politiche alla base della l. 185/1902 e poi della l. 364/1909 non erano state limitative della libertà di culto che non era stata pregiudicata neanche dagli atti dell'amministrazione statale nell'applicazione di quelle leggi» (ivi, p. 90); nel prosieguo osserva: «il Concordato non introdusse alcuna novità sulla soggezione dei beni degli enti ecclesiastici, compresi gli edifici di culto, alla legislazione statale di tutela artistica. Del resto l'argomento rimase estraneo alla lettera del 30 maggio 1929, indirizzata al segretario di Stato cardinale Pietro Gasparri, con la quale papa Pio XI volle puntualizzare aspetti controversi e dissipare equivoci e malintesi sui Patti. L'argomento, inoltre, non fu neanche sfiorato nei numerosissimi commenti successivi alla stipula dei Patti e nei dibattiti alla Camera e al Senato per la loro ratifica». Insomma, nella Chiesa, si considerava «l'osservanza della legislazione predisposta da parte civile a favore e tutela del patrimonio culturale [...] doverosa, perché lo Stato ha responsabilità della conservazione di esso di fronte alla società», come affermerà in seguito la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA nel citato documento, *Tutela e la conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa in Italia*, approvato dalla X Assemblea Generale (11-16 giugno 1973) ed entrato in vigore il 14 giugno 1974. Come ancora evidenzia A. ROCCELLA, *I luoghi di culto come beni culturali*, cit., pp. 100-101, «Le precedenti resistenze di alcune autorità ecclesiastiche all'osservanza di questa legislazione [...] non avevano avuto appoggio ufficiale da parte della Chiesa e quindi erano soltanto le usuali resistenze di tutti i privati all'osservanza di una legislazione limitativa delle facoltà proprietarie. Tali resistenze erano però destinate a cadere a fronte del chiarissimo e forte richiamo delle *Norme* della CEI del 1974 e poi degli *Orientamenti* del 1992».

le di Francesco Margiotta Broglio, in alcun modo eroso l'ordine' dello Stato cui la materia continua ad appartenere poiché «le opportune disposizioni da concordare hanno carattere regolamentare e restano comunque subordinate alla legge italiana»⁷³. Insomma, non c'è da inquietarsi per la sovranità della Repubblica a causa di questa sorta di 'traslitterazione' da culturale a religioso: del resto, se si guarda bene, la stessa legge n. 222 del 20 maggio 1985 ha definito, senza troppe fisionomie, unitariamente e uniformemente le 'attività di religione o di culto'⁷⁴, con un'endiadi, peraltro d'estrazione costituzionale, che non le oppone certo in alcun modo tra loro⁷⁵.

Io credo tuttavia che, con questa angolatura unilaterale e ineluttabilmente parziale per la quale i beni culturali 'di culto' sarebbero una piccola *species* di un ben più esteso *genus*, accettata parimenti dalla parte ecclesiale senza colpo ferire – anche perché invero innocua, visto che non si accarezzavano affatto chissà quali propositi di sottrarsi proditoriamente alla legislazione nazionale –, sia stato però frainteso e sminuito il termine e il significato del culto, il quale, secondo la visuale canonica, ingloba una pregnanza semantica che va invece distesamente compresa e fatta fermentare: una prospettiva, d'altro canto, quella appunto canonica, dalla quale non si può prescindere perché innestata, quale midollo, nella spina dorsale dei beni *de quibus*. Così, se non ci si lascia distrarre dalle discettazioni di chi è digiuno o poco avvezzo (se non ostile) alle dinamiche ecclesiali, si avverte con nitore che tutti i beni materiali o immateriali, *sive corporalia sive incorporalia* se-

⁷³ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sub art. 9*, cit., p. 87.

⁷⁴ Per l'art. 16 di tale legge, come noto, «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: /a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; /b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

⁷⁵ Lo nota anche N. GULLO, *Sub art. 9*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M.A. SANDULLI, Giuffrè Editore, Milano, 2019³, pp. 109-110. Cfr., per converso, C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., p. 364, che cita al riguardo A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè Editore, Milano, 1993⁷, pp. 406-407.

condo la dicitura del già citato can. 1497 del Codice del 1917 al paragrafo secondo, che germogliano dalla fede non possono non avere inscritta nel loro DNA una 'globale' destinazione al culto, come sopra anticipato. Non solo culto divino pubblico, siccome canonicamente inteso, il quale ultimo, come noto, si realizza unicamente 'quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa' (can. 834 § 2), ma anche culto privato, generalmente inteso come quello che «l'uomo, in virtù del sacerdozio comune, rende a Dio, mediante atti, che non sono considerati dalla Chiesa come culto pubblico»⁷⁶. Senza contare che la definizione codiciale stessa di culto pubblico è disputata, essendo in particolare reietta da chi opina non si sia lasciata permeare dalla teologia del Vaticano II sul *munus docendi, sanctificandi et regendi* dell'intera Chiesa e soprattutto circa la liturgia, trascurando proprio la deputazione al culto di tutta l'assemblea dei *christifideles*⁷⁷, anche laici⁷⁸ – pur senza stravolgere la natura e il senso della liturgia stessa⁷⁹ – per appuntarsi solo sulla gerarchia⁸⁰. Comunque sia, se quello pubblico ne può essere estrinsecazione fondamentale, il culto, tuttavia, non è solo azione liturgica collettiva, 'ufficiale', 'istituzionalizzata', ma può essere introiezione e conversione personale, da una parte, ed estroversione evangelizzatrice, dall'altra, in cui la dirompenza dell'annuncio del Vangelo si frange e riverbera in mille rivoli quanto ai beni culturali. Passando dall'artista all'artigiano, dall'ideatore al facitore, dal-

⁷⁶ P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., p. 37.

⁷⁷ Cfr., per tutti, quanto affermava la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il rinnovamento liturgico in Italia a vent'anni dalla Costituzione Conciliare "Sacrosanctum Concilium"*. Nota pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia, 23 settembre 1983, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XVI (1983), 6, pp. 183-200.

⁷⁸ Cfr., anche qui per tutti, GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXI (1989), pp. 393-521, in particolare n. 23.

⁷⁹ Cfr. al riguardo le considerazioni riassuntive di O. VEZZOLI, *I laici nella liturgia. Per una presenza e una partecipazione attive*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, II (1989), pp. 287-306.

⁸⁰ Riferisce del dibattito indicando bibliografia P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., p. 36, nt. 72.

lo scrittore di libri a colui che li assembla ovvero repertoria in archivi atti che in ogni modo al culto, latamente inteso, afferiscono: fino a tutti coloro – non ristrette *élites* di eruditi – che, credenti o non credenti, cercano Dio e lo trovano in una tela o in una scultura, in un bassorilievo o nella pace di un chiostro, in una miniatura o nel volume di una biblioteca. Nel culto si sedimenta e si svela il fenomeno religioso sia nel suo volto individuale e privato sia in quello comunitario e pubblico, senza cesure tra essi⁸¹.

D'altronde, se un bene «aiut[a] l'uomo contemporaneo a ritrovare lo stupore religioso davanti al fascino della bellezza e della sapienza che si sprigiona da quanto ci ha consegnato la storia»⁸², non è 'destinato al culto', cioè, al fondo, alla *salus animarum* e alla vita della comunità cristiana (ovvero umana) unitariamente intesa, passata e presente, di ieri e di oggi senza soluzione di continuità e senza che tale finalizzazione culturale venga mai meno? La tersa elementarità di questa considerazione canonistica – che nulla naturalmente toglie a quelle magistralmente implementate entro la normativa italiana⁸³ – sono convinta che verrà viepiù accreditata dal periplo attorno ai beni culturali di queste pagine.

⁸¹ Così S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, cit., p. 102: «La funzione di culto costituisce l'essenza del fenomeno religioso, nella sua dimensione non solo intima e privata, ma specialmente comunitarie e pubblica. Infatti, il patrimonio artistico-storico della Chiesa ha un destino comunitario, perché al servizio del fedele per lo sviluppo della vita liturgica e della pietà. In questo senso, l'aspetto culturale (o religioso in senso stretto) ha un valore originario e preferenziale rispetto ad ogni altra considerazione culturale, che deve ordinarsi e subordinarsi agli scopi sacri». Si veda anche D. IGUACEN BORAU, *El patrimonio cultural de la Iglesia, al servicio del pueblo*, in *Revista española de derecho canónico*, XLI (1985), pp. 485-489.

⁸² GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio papale alla II Assemblea plenaria*, 27 settembre 1997, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., n. 1105.

⁸³ Si vedano recentemente le brillanti e convincenti argomentazioni sulla categoria del bene culturale di interesse religioso, nonché sulle esigenze di culto nella normativa italiana di G. SCIULLO, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano*, cit., p. 10 ss. del dattiloscritto.

5. *Vantaggi, insieme qualche inconveniente, della dilatazione vorticosa della bilateralità*

Dopo le codificazioni, in effetti, è proseguito, senza soverchie remore e imbarazzi, il cammino, anche normativo, della Chiesa sui beni culturali ecclesiali, per nulla ostruito dalla presunta inadeguatezza delle prime al riguardo. I contributi più incisivi, sia pur difformemente qualificabili secondo il metro giuridico, sono provenuti, da una parte, dalla Sede Apostolica, e, dall'altra, dalle Conferenze Episcopali, peculiarmente, per quanto qui precipuamente preme, da quella italiana. Non si può tuttavia non ammettere che il bacino di norme più capiente, ed anzi talora un poco strabordante, è affluito, nel nostro Paese, dal canale delle pattuizioni, a diversi stadi e con disuguale rango giuridico, tra le 'diramazioni' dell'universo ecclesiale e quelle (più o meno corrispettive) dell'apparato pubblico nazionale: un canale che si è costantemente incrementato e irradiato. Non è il caso qui di dipingere, neppure con leggere pennellate, il popolatissimo affresco, brulicante di personaggi (istituzioni ed enti, a livello statale o ecclesiastico, centrale o periferico), nonché di incroci e sovrapposizioni, della normativa bilaterale, a sua volta di non coincidente forza giuridica, che si è coagulata su tali beni: tra l'altro vorticante tra la differenziata gamma di questi ultimi (chiese, biblioteche, archivi, musei, ecc.). Né, tanto meno, è il caso di inoltrarci in una rassegna analitica, impraticabile oramai, per la sua estensione, nemmeno in opere monografiche – che non abbiano illusioni enciclopediche – sui beni culturali ecclesiali.

Una perifrasi, questa, cui siamo sinora indiscriminatamente ricorsi ma che, affrontandosi lo snodo della disciplina contrattata, appare meritevole adesso di ulteriore giustificazione in comparazione alle altre che si sono susseguite o affiancate qui, e nell'arco del tempo. Infatti, tralasciate certe belle espressioni, ma di reminiscenza più canonistica, come 'cose preziose destinate al culto' o 'cose pie'⁸⁴, ma respingendo pure l'«ecclesiasticità» – benché la locuzione 'beni culturali ec-

⁸⁴ Cfr. J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 47.

clesiastici' sia tutt'altro che sporadica, malgrado la sua plurivocità –, la quale rinvia, almeno *ex iure canonico*, al soggetto titolare di dominio, all'appartenenza a una persona giuridica pubblica nella Chiesa (can. 1257 § 1)⁸⁵, ho prediletto in questo scritto l'espressione 'beni culturali ecclesiali'⁸⁶ – oltre che

⁸⁵ Secondo il can. 1257 § 1, tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici: si conferma sostanzialmente il can. 1497 § 1 del *Codex Iuris Canonici* del 1917. Cfr. per precisazioni sui beni ecclesiastici F. GRAZIAN, *I beni ecclesiastici: patrimonio stabile, beni strumentali, beni red-ditizi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), pp. 91-115, il quale altresì riassume, riguardo ai beni non ecclesiastici: «De Paolis offre a riguardo tre esemplificazioni: i beni delle persone giuridiche private, i beni delle associazioni private non erette in persona giuridica, i beni delle persone fisiche destinati a fini ecclesiastici. Schoupe preferisce parlare di beni *ecclesiali privati*, per distinguerli da quelli propriamente *privati*, cioè dai beni propri, privati, del fedele, o detti anche *privati tout court* (o *civili privati*). /Anche se con sottolineature e considerazioni diverse, i due autori individuano alcuni beni che, pur non essendo ecclesiastici, hanno come riferimento di dominio ultimo i fedeli che li hanno messi a disposizione per delle finalità ecclesiali, e proprio a motivo della destinazione acquisiscono una certa ecclesialità. È poi difficile dare un contenuto specifico a tale caratteristica di *ecclesialità*, in quanto essa è in parte legata al tipo di ente (associazione privata riconosciuta, associazione privata non riconosciuta), al tipo di bene, al tipo di finalità ecclesiale per la quale viene impiegato» (*ivi*, pp. 95-96). Prescindendo invece dalla terminologia canonistica e argomentando sulla sola base della normativa italiana e unicamente in 'ottica secolare' N. GULLO, *Sub art. 9*, cit., p. 112, distingue: «a) i *beni culturali ecclesiastici*: questi beni, che non presentano una specifica valenza religiosa, sono sottoposti all'applicazione integrale del diritto comune statale in materia di beni culturali; ciononostante le intese disciplinano anche forme di cooperazione per la tutela dei beni culturali privi di un loro specifico valore religioso, prevedendo la partecipazione dell'autorità ecclesiastica o religiosa alla programmazione degli organi ministeriali o regionali. /b) i *Beni culturali di interesse religioso*: per questi beni esiste una più stretta penetrazione tra profilo sacro e valore artistico, anche se si caratterizzano per non essere destinati specificamente al culto, ma per riguardare l'attività religiosa nei suoi molteplici profili spirituali e formativi. [...] /c) i *beni culturali*: per questi beni culturali, che sono preordinati alle attività rituali e liturgiche, è stato approntato un regime speciale – dettato dal comma 1 dell'art. 9, ma riproposto dalle varie intese – che prevede, a garanzia dell'interesse culturale, un "previo accordo" tra l'autorità statale e quella ecclesiastica in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione».

⁸⁶ Invece S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, cit., p. 100, asserisce che «la nozione di "bene culturale della Chiesa", sebbene si sia progressivamente affermata nell'ordinamento canonico, rivela la propria origi-

rispetto a 'beni di interesse liturgico'⁸⁷, come già si è visto – rispetto a quella di 'beni culturali di interesse religioso', pure, più saltuariamente, usandola. La prediligo, nonostante la seconda sia di risaleza concordataria, e quindi compartecipata e fatta propria da Stato e Chiesa, e poi largamente consolidata nella normativa e nella dottrina, perché essa risente un poco di quell'antitesi canonisticamente travicante con le esigenze di culto su cui in precedenza ho questionato: e perché, per converso, l'ecclesialità sintetizza eccellentemente proprio le istanze che ho voluto porre in risalto nel presente articolo.

Tornando all'arcipelago intricato di accordi e alla variegata normativa che ne discende, la cooperazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili mi sembra sia, al di là di ogni valutazione nel merito, tra decantazioni e diffidenze, inevitabile.

ne non ecclesiale, mentre, con ogni probabilità, sarebbe preferibile, ai fini di adottare una locuzione più generale, la dizione ritenuta tradizionale ben nota anche ad altri ordinamenti diversi da quello italiano», segnatamente quella di 'patrimonio storico artistico' «più imparziale, oltre che storicamente fondata nella normativa canonica» (*ivi*, p. 130). Se si può convenire circa l'origine non ecclesiale dell'espressione beni culturali, sono dell'avviso che oggi essa sia difficilmente abbandonabile e sia stata oramai metabolizzata nell'ordinamento della Chiesa, il quale, peraltro, come cerco di dimostrare in queste pagine, deve accompagnare a 'beni culturali' l'aggettivazione 'ecclesiale' e viepiù concentrarsi proprio sull'ecclesialità. Su tale accentuazione, peraltro, tale Autore conviene con quanto da me, sia pur con argomenti diversi, sostenuto: «In generale, si afferma che il patrimonio culturale della Chiesa deve essere al servizio del popolo, avendo una funzione sociale e, quindi, un interesse culturale, accentuandone la diffusione e le possibilità di accesso, oltre l'aspetto conservativo e proprietario. /Tuttavia, il patrimonio artistico-storico della Chiesa è in gran parte un patrimonio sacro e, come tale, prima di essere al servizio della collettività, è innanzi tutto al servizio dei fedeli secondo necessità culturali-liturgiche, pastorali e di carità, per finalità che devono essere, in ultima istanza, religiose» (*ivi*, p. 101); Pesce sottolinea altresì: «seppure la concezione che ha la Chiesa dei beni culturali ecclesiastici non si contrapponga ad una funzione sociale o civile degli stessi, spesso accade che il significato *lato sensu* liturgico dei beni culturali ecclesiastici sia dimenticato o misconosciuto, ignorando le matrici specificamente religiose che hanno originato determinati manufatti o documenti ecclesiastici. Fino a quando le autorità statuali non comprenderanno che le opere artistiche religiose, oltre alle loro finalità sociali, culturali e storiche, sono state concepite in funzione degli scopi della Chiesa e come espressione e testimonianza di fede, non si potranno attuare le condizioni di una autentica collaborazione» (*ivi*, p. 129).

⁸⁷ Cfr. *supra*.

Perché se sulla consistenza propriamente ecclesiale dei beni, sul culto e sulle «esigenze di carattere religioso», il potere politico, in tutte le sue articolazioni, non può e soprattutto, per la tanto proclamata laicità dello Stato, non deve in alcun modo pronunciarsi nel merito o interferire⁸⁸, è dunque sull'interesse culturale, dallo Stato e dalla Chiesa contemporaneamente perseguito, che si appunta e si deve appuntare l'interlocuzione. Un interesse culturale che è simultaneo e concomitante certo, ma che potrebbe essere, anzi solitamente è traguardato e realizzato non del tutto uniformemente. E sul quale comunque al potere secolare, per la sussistenza stessa dei beni sul suolo nazionale, anche al di là dell'inviolabile dettato costituzionale (ma pure, se non altro, per l'apparato e le risorse di cui dispone), spetta una sorta di primazia egemonica: dando, in questo, ragione senza sconti a chi aborrisce ogni indietro-ggiamento o capitolazione della Repubblica dal suo podio incontrastato di supremazia, anzitutto legislativa. Ma un interesse culturale che nondimeno coltiva nel suo seno la Chiesa, seppure, come si è detto, subordinato a quello ecclesiale: o meglio – anche per evitare i facili strali di chi detesta solo la velleità di tratteggiare classificazioni e, quindi, subalternità –, l'interesse culturale *ex parte Ecclesiae* non risulterebbe appropriatamente rispettato se non in associazione e fusione col primo. Come sopra abbiamo osato sentenziare con latino pedestre: *in Ecclesia sine ecclesialitate nulla culturalitas*.

I primi vagiti di questa stretta collaborazione tra i due 'ordini', come noto e come già emerso, sono stati martoriati da timori e recriminazioni sulla possibile esorbitanza dell'ordine della Chiesa in quello dello Stato che doveva essere fermamente arrestata e stornata: il fantasma di una novella *res mixta*, che sarebbe stata artatamente e subdolamente accampata dall'autorità ecclesiastica per impadronirsi di ambiti di competenza tipicamente e inabdicabilmente secolari, è stato intimidatoriamente agitato per decenni. Un fantasma che si è, in seguito, miracolosamente dissolto sia dinanzi allo smisu-

⁸⁸ Lo ammette anche N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, cit., pp. 5-6.

rato proliferare dei soggetti eterogenei tra loro con cui la pubblica amministrazione nazionale ha schiuso il modulo procedimentale dell'accordo⁸⁹: ma soprattutto di fronte ai primi risultati indubitabili della sinergia con quelli ecclesiastici nella *governance*. Dopo aver invero ripetuto assillantemente fino all'inverosimile che quelle «opportune disposizioni» di cui all'art. 12 n. 1 comma 2 dell'Accordo di Villa Madama da concordare con la Santa Sede non erano di carattere legislativo, minando intollerabilmente l'esclusività della competenza statale, ma di livello schiettamente amministrativo afferendo unicamente all'applicazione della legge⁹⁰, e quindi una volta che esse sono state segregate in quel gradino secondario della gerarchia delle fonti, gli animi si sono distesi e, contestualmente, le dighe sono crollate: perciò le opportune disposizioni, sempre e solo di contenuto 'applicativo'⁹¹, hanno potuto prosperare senza respiscenze «a tutto spiano»⁹².

Oggi, in quest'aria infine depurata dai gas tossici delle battaglie ideologiche, mi sembra ci si possa avventurare verso lidi ancora poco esplorati senza timore di essere arpionati dalla tornante calunnia di complottare contro la sovranità statale sul patrimonio storico-artistico anche ecclesiale. Sono infatti persuasa che il *focus*, finalmente eclissatesi tali, quanto meno esagerate, apprensioni, debba essere aggiustato e ricalibrato, forse, anzi, addirittura capovolto: per lo meno e anzitutto *in iure canonico*. Perché se l'interesse culturale, malgrado

⁸⁹ Si vedano i ragionamenti di G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 296, che bene collocano questo metodo consensuale o modulo convenzionale nel quadro dell'ordinamento costituzionale italiano.

⁹⁰ Sull'intera questione, in particolare sulla preoccupazione da molti nutrita riguardo all'attrazione dei beni culturali religiosi nel novero delle *res mixtae*, spogliando e depauperando l'esclusiva competenza dello Stato, si veda la ricostruzione del tutto equilibrata di G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 289 ss.

⁹¹ Peraltro, su quello che ha comportato, a livello di collocazione nella gerarchia delle fonti, il richiamo delle intese concluse ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense da parte dell'art. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio rinviamo alla dottrina che se n'è specificamente occupata.

⁹² N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, cit., p. 8.

sia innegabilmente rilevante, viene coniugato nell'esclusiva o preponderante ottica secolare, pure degnissima e apprezzabile, ma giocoforza di parte se non partigiana, allora il valore autenticamente ecclesiale si annebbia, viene mortificato o addirittura fagocitato. Finendo, così, per inquinare e adulterare quella linfa ecclesiale del bene che non solo ne è la sorgente, ma radica e innerva, al fondo, il suo rilievo culturale nell'*habitat*⁹³ in cui esso è nato e dal quale non si può divellere: ecclesialità e culturalità *simul stabunt vel simul cadent*, potrebbe sentenziarsi.

E se si è assodato come tale rischio sia stato sventato dalle codificazioni proprio schivando un appiattimento sulla culturalità così come intesa *in saeculo*, esso è invece intrinseco e quasi ineliminabile in ogni negoziazione con le autorità secolari: perché, se queste ultime sono vocate imperiosamente a interloquire sulla sola 'culturalità laica' del bene – si perdoni l'accoppiamento lessicale, anch'esso di nuovo conio, ma calzante –, sull'altra dorsale, quella dell'ecclesialità – ovvero della 'culturalità ecclesiale'⁹⁴ –, da esse si esige l'astensione in un doveroso *self-restraint*, data la dualistica separazione degli ordini, invalicabile in quei terreni che sono e devono rimanere di dominio inespugnabile di ciascuno. Ma è talora dubbio che le autorità ecclesiastiche sappiano e abbiano la forza di prevenire o bloccare sconfinamenti indebiti: e che quelle secolari, per parte loro, lodevolmente desistano dalla tentazione di un giurisdizionalismo *sub specie artis*⁹⁵.

⁹³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla III Assemblea plenaria*, 31 marzo 2000, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., n. 1174, parla della necessità di tenere sempre conto dell'*«habitat liturgico»*.

⁹⁴ Del resto riconosciuta ad altre confessioni religiose. Come ricorda lo stesso F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sub art. 9*, cit., p. 88, per le Chiese valdesi e le Comunità ebraiche «lo Stato prende atto che fra le "esigenze religiose" vanno ricomprese, accanto a quelle di culto e assistenziali, anche quelle culturali».

⁹⁵ Pure N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, cit., p. 13, ammette come talora avvenga che lo Stato fuoriesca dal suo ordine, che si abbiano esempi di 'scambio della veste', «di quell'inframmettenza, cioè, per cui, come di una questione civile un affare di religione, si fa, reciprocamente, di una questione di religione un affare di stato. [...] Invero, rientra nell'ordine ecclesiastico – e va rispettata in ossequio al principio di laicità – la scelta di ridi-

D'altronde la 'contrattazione' con il potere pubblico, e pure con privati disposti a investire, non solo è ineludibile e auspicabile per quell'indelebile, ontologico segmento di intersezione tra le due sfere – entrambe, al fondo, volte alla «promozione dell'uomo e [al] bene del Paese» (art. 1 dell'Accordo di Villa Madama) verso cui ogni sforzo deve tendere⁹⁶ –, ma è indispensabile anche in vista del drenaggio e dell'afflusso dei cospicui finanziamenti di cui già la sola manutenzione di questi beni necessita. Ed è evidente come, in forza di un *do ut des* scontato e del tutto legittimo, chi profonde denaro⁹⁷ intenda esercitare un «ruolo proattivo»⁹⁸ di *policy maker*. Ciononostante, benché la conservazione di un bene sia impreteribile, c'è conservazione e conservazione: per non parlare della valorizzazione. Le quali certo devono essere pianificate attentamente e gestite con tutti gli accorgimenti segnalati, senza posa e implacabilmente, dagli esperti del settore e ovviamente gravitanti sulla sola culturalità: ma che, *ex parte Ecclesiae*, devono essere e rimanere prima di tutto conservazione e valorizzazione.

tribuire gli spazi all'interno dell'edificio di culto in ragione della loro destinazione, come naturalmente reinterpretata dal magistero ecclesiastico».

⁹⁶ Sotteso all'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama è il riconoscimento che «le distinte qualificazioni degli stessi beni secondo l'uno e l'altro ordinamento sono tra loro, oltre che compatibili, anche suscettibili di essere considerate come complementari» (G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo Concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus*, XXXVI [1989], p. 83), impegnandosi i due ordinamenti a collaborare tra loro.

⁹⁷ Secondo A. ROCCELLA, *I luoghi di culto come beni culturali*, cit., pp. 105-106, «il vero e unico problema per gli edifici di culto come beni culturali è costituito dagli oneri finanziari per la loro manutenzione, oneri ai quali non è possibile far fronte con le sole risorse degli enti ecclesiastici proprietari ma che richiede la collaborazione delle istituzioni civili».

⁹⁸ V. DANIA, L. GAZZERRO, *Presentazione*, in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, cit., pp. 12-13, con riferimento alle fondazioni osservano: «È emerso dunque come sia di indubbia preminenza il sostegno economico alle iniziative ma sempre più spesso affiancato ad un ruolo proattivo, finalizzato ad individuare strategie condivise di medio-lungo periodo nella logica di sistematizzare i propri interventi e renderli intelligibili alle istituzioni e ai territori».

ne *ecclesiali*⁹⁹. Se, così, sovente i titolari (*pro tempore*) dei beni culturali nella Chiesa sono sprovvisti non solo di risorse patrimoniali, ma anche delle conoscenze tecniche, tecnologiche, multimediali, manageriali, dirigenziali che devono rinvenire all'esterno (e talvolta gliele si concede un poco alteramente e paternalisticamente), tuttavia questo non deve mai indurli a omologarsi e piegarsi a una culturalità che risulti corrosiva dell'ecclesialità. La detenzione del *know-how*, il supporto professionale e segnatamente la leva finanziaria potrebbero cioè ricattatoriamente condurre a una conservazione e a una valorizzazione che, del tutto arrendevoli alla sopradetta culturalità laica, dell'ecclesialità siano traditrici e contaminanti.

Questa custodia è invece una meta che non si può fallire: e non certo per ottenere furtivamente la franchigia e l'emancipazione dalla legislazione secolare, le quali, se forse da taluno in passato sospirate anelando a un – implausibile anche *ex parte Ecclesiae* per quanto si è detto – monopolio canonico della disciplina dei beni culturali, appartengono comunque a un atteggiamento oramai sepolto. Lo certifica già la codificazione giovanneo-paolina non più refrattaria alle *leges civiles*, cui si accoda il diritto particolare: così, ad esempio, i richiami alle competenze delle autorità italiane e al rispetto della legislazione vigente sono costanti e ricorrenti nei documenti sui beni culturali della Conferenza Episcopale del nostro Paese. Al contrario, l'altro rischio, quello di ledere l'ecclesialità, resta in agguato ancora più insidioso: e affinché sia neutralizzato, chi si occupa *ex parte Ecclesiae* di beni culturali viene pertinacemente allertato dal magistero, con il suo impeto travolgente, ma anche dal diritto canonico, con l'asciuttezza e la perentorietà delle sue disposizioni.

⁹⁹ V'è, dall'altra parte, chi invece si preoccupa del pericolo che nella realizzazione del modulo procedimentale di tipo concertativo tra la parte ecclesiastica e la parte statale, quest'ultima, dimenticandosi del principio di laicità, persegua una finalizzazione religiosa: cfr. N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, cit., pp. 17-18.

6. *Accortezza soprattutto del magistero ecclesiale, ma anche del legislatore canonico (pure accusato di imperdonabili dimenticanze): il reiterato, e non rinunciabile, richiamo al punto focale*

I beni culturali ecclesiali sono vestigia e frutto della fede e del culto: della fede e del culto sono strumenti, veicoli e trasmettitori, propagandoli altresì a coloro che di quei beni sono utenti e beneficiari, magari inconsapevoli. Se si dovesse condensare in una pillola il succo degli insegnamenti magisteriali credo che questo potrebbe esserne il profumo e il sapore. Nessun programma di 'visione dinamica della tutela' o di 'valorizzazione culturalmente creativa', nessuno sventolio delle, ormai un poco inflazionate se non abusate, bandiere della sostenibilità economica, ambientale, ecologica, potranno mai avere un'eguale potenza propulsiva nella Chiesa.

Per converso, il vessillo issato in ogni intervento magisteriale è quello piuttosto dell'arte come 'nobilissima ancella al culto divino' (Pio XII)¹⁰⁰, della sua possente 'dimensione sacramentale' (Giovanni XXIII)¹⁰¹, dell'essere, i beni culturali, 'posti al servizio della missione della Chiesa'¹⁰² nell' 'inculturazione della fede' e nel 'dinamismo dell'evangelizzazione' (Giovanni Paolo II)¹⁰³: crogiolo e fucina entro i quali si assomma quan-

¹⁰⁰ Cfr. Pio XII, Lettera Enciclica *Mediator Dei*, 20 novembre 1947, in C. COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica sull'arte*, cit., p. 388.

¹⁰¹ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Discorso alla chiusura della IX settimana promossa dalla Pontificia Commissione d'arte sacra in Italia*, 27 ottobre 1961, in *Discorsi, messaggi, colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII*, III, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1962, p. 485 ss.

¹⁰² Cfr. sul punto le riflessioni di M.J. ZIELINSKI (vice-presidente della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e vice-presidente della Pontificia Commissione di archeologia sacra), *Intervento in occasione dell'inaugurazione delle nuove sedi del Museo e dell'Archivio diocesano*, Poznań, 13-14 settembre 2007, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

¹⁰³ Cfr. rispettivamente GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio papale alla II Assemblea plenaria*, 27 settembre 1997, cit., n. 1098; Id., *Allocuzione papale alla I Assemblea plenaria*, 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., n. 1081. Si vedano le pregnanti considerazioni di M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma, 2013, *passim*.

to la Buona Novella può suscitare e risvegliare alla creatività umana, nonché vivaio imperituro cui può attingere la pastorale in tutte le sue epifanie¹⁰⁴. Papa Wojtyła, in particolare, non ha mai tralasciato di esortare a puntare al cuore dell'arte e dei beni che essa partorisce, ordinati a «celebrare i dogmi della fede, ad arricchire il mistero liturgico, a dare forma e figura al messaggio cristiano», evocando sempre la «“logica” stessa della rivelazione e dell'incarnazione. Non si tratta di addolcire con immagini tonificanti il cammino aspro dell'uomo, ma di offrirgli la possibilità di fare fin d'ora una qualche esperienza di Dio, il quale raccoglie in sé tutto ciò che è buono, bello, vero»¹⁰⁵. Ma innumeri sono i documenti in cui le lezioni specialmente dei romani pontefici, sia pur ognuna con il suo inconfondibile timbro, convergono all'unisono nell'enfatizzare l'incommensurabile precedenza del culto e dell'evangelizzazione al fine di riproporre, con sempre focoso slancio e «secondo lo spirito della profezia»¹⁰⁶, «l'annuncio fondamentale: “Cristo ieri, oggi e sempre”»¹⁰⁷ per un «umanesimo modellato su Cristo, uomo “nuovo” e rivelatore dell'uomo a se stesso»¹⁰⁸.

Se su questa lunghezza d'onda la voce segnatamente dei successori di Pietro è risuonata corale e senza stonature, altrove si è invece forse rimasti talora troppo ammalati dal-

¹⁰⁴ Molto chiara in questo senso, seppur con riferimento a una tipologia di beni che sembrerebbe non troppo funzionale alla pastorale della Chiesa, la Lettera Circolare della PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, 15 agosto 2001, in *Enchiridion dei beni culturali*, cit., n. 867 ss., ove si identificano i musei ecclesiastici come «luoghi ecclesiali» (n. 905 ss.).

¹⁰⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla I Assemblea plenaria*, 12 ottobre 1995, cit., nn. 1088-1089.

¹⁰⁶ FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti al convegno “Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici”*, 29 novembre 2018, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va: «Seguendo il pensiero del Magistero ecclesiale, possiamo pertanto elaborare quasi un discorso teologico sui beni culturali, considerando che essi hanno parte nella sacra liturgia, nell'evangelizzazione e nell'esercizio della carità».

¹⁰⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio papale alla II Assemblea plenaria*, 27 settembre 1997, cit., n. 1099.

¹⁰⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla III Assemblea plenaria*, 31 marzo 2000, cit., n. 1170.

la 'mondanità', se vogliamo usare una tipica reprimenda di papa Francesco: sebbene, qui, sia riferita unicamente a una troppo prona remissività allo *charme* della cultura laicamente connotata. Infatti, sul crinale dottrinale, il grandangolo, in riferimento alla culturalità dei beni, materiali e immateriali, è pressoché esclusivamente mirato sulla loro portata storica, artistica, architettonica, estetica, ma pure educativa, antropologica, spirituale, semantica, di coesione sociale; e, negli ultimi anni, sull'immissione nel circuito del riciclo *eco-friendly* e soprattutto sulla complementarità virtuosa con la tecnologia: ovvero su come – per esemplificare echeggiandone gli intercalari – potenziarne la capacità ricettiva in vista della massima accessibilità, convivialità ed empatia, ovvero su come meglio allestirne la visita 'narrativamente'¹⁰⁹, approntando 'son et lumière' (musiche di sottofondo e regia di luci), 'storytellings' accattivanti, *performances* resilienti, digitalizzazioni inventive¹¹⁰, ecc. Si giunge a ipotizzare, con riguardo a *tours* di beni culturali ecclesiali: «Le comunità che divengono capaci

¹⁰⁹ Si trova scritto nel documento dell'UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Bellezza e speranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta*, settembre 2018, consultabile all'indirizzo internet https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/09/13/Bellezza_e_Speranza.pdf, p. 11, forse cedendo un poco a linguaggi di moda: «Nella società dei *non-luoghi*, la Comunità cristiana intende attivare un processo di destrutturazione di ogni isolamento e di ogni sfruttamento per iniziare a spianare la strada affinché i territori diventino *luoghi* in cui l'ospite si senta accolto e riconosciuto, dove si tessono situazioni in cui le relazioni sappiano offrire calore, dove il patrimonio di cultura e tradizione sappia stupire e le persone abbiano qualcosa da raccontare. Una Chiesa trasforma un territorio in *Locus Lucis* non solo quando garantisce un letto o una visita guidata, ma ancor più quando offre un'esperienza straordinaria e speciale, quanto più personalizzata possibile e animata da una grande capacità di narrazione, per alimentare la vita e la speranza di chi incontra, promuovendo lo sviluppo della persona nella sua totalità» (nella seconda edizione del novembre 2023, consultabile all'indirizzo internet <https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/09/13/Bellezza-Speranza-2aediz-2023.pdf>, la citazione si trova a pp. 8-9).

¹¹⁰ Per questi profili si rimanda diffusamente a I. SAMORÈ, *Una nuova epifania di bellezza: inedite piste di riflessione per una più feconda alleanza tra beni culturali ecclesiali e scienza informativa*, in *Jus-online*, VIII (2022), V, specialmente pp. 77-93; EAD., *Multisensorialità, religione, diritto. Nuove fron-*

di una lettura inclusiva generano wellness spirituale, migliorano il benessere e la salute psicofisica: danno significato alle nostre esperienze contribuendo a raggiungere uno stato di maggior equilibrio psicologico, concorrendo alla protezione da molte malattie degenerative»¹¹¹. Oppure anche, più prosaicamente – e senza che si possa oppugnare alcunché ma del tutto congruamente, come appresso si dirà –, ci si è occupati esclusivamente della funzionalità turistica, delle *chances* remunerative e di profitto di questi beni¹¹²: non peraltro nel senso di una bieca ed egoistica produzione di utili, ma di una loro ottimizzazione quali enzimi dell'economia civica, di redditi diffusi e sociali arricchenti il territorio e la comunità residente¹¹³.

Nulla di errato o disdicevole da parte dei cultori della materia *ab extra Ecclesiae*: tutt'altro, sono anzi visuali e suggerimenti validi e spesso appetibili, nonché di felice impatto. Per converso, è riduttivo che anche la canonistica si allinei piattamente a queste latitudini le quali, se assolutizzate e sganciate dall'*Ecclesia viva*¹¹⁴, appannano e divorano la culturalità insi-

tiere di valorizzazione del patrimonio culturale ravennate, in *Calumet-Intercultural law and humanities review*, n. 15 del 2022, pp. 120-150.

¹¹¹ R. CANU, *Chiese a porte aperte. Nuove tecnologie a servizio del Cultural Heritage*, in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, cit., p. 267.

¹¹² Cfr. O. BUCARELLI, *La valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici*, in *Chiesa oggi. Architettura e comunicazione*, 2022, consultabile online all'indirizzo www.chiesaoggi.com/la-valorizzazione-dei-beni-culturali-ecclesiastici/.

¹¹³ Cfr., ad esempio, quanto osservano F. CHIOCCI, R. COLAIZZO, F. PALUMBO, *Istituzioni, territori, patrimonio ecclesiastico. Prospettive per l'azione delle fondazioni*, in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, cit., p. 245: «Parlare di economia diffusa non significa riferirsi ad attività marginali, a cavallo fra economia regolare ed economia sommersa. L'economia civica è fondata su un sistema interdipendente di attività a servizio della fruizione culturale, di industria culturale e creativa, di iniziative di valorizzazione sostenibile del territorio. Il rapporto fra offerta culturale e generazione di redditi va considerato anche in relazione alla produzione di condizioni di sostenibilità gestionale per i beni culturali».

¹¹⁴ Cfr. al riguardo quanto già rilevava la Nota pastorale della COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il rinnovamento liturgico in Italia a vent'anni dalla Costituzione Conciliare "Sacrosanctum Concilium"*, cit., specialmente p. 192. Una consapevolezza che in

ta nell'ecclesialità: azzerando, al fondo, quella distintiva culturalità del bene culturale ecclesiale di cui pure lo *ius canonicum* deve essere sicuro usbergo, come le codificazioni hanno pervicacemente ammaestrato. Proprio per questo occorre 'combattere' e contrastare chi ha perorato e perora l'irruzione, nel diritto canonico, di quanto quelli secolari, per parte loro del tutto consentaneamente, hanno elaborato, trasponendolo in esso senza 'anticorpi' e quindi restandone disgraziatamente succube.

Per fortuna il magistero, per ora (nonostante qualche cedimento ravvisabile nell'episodica infiltrazione di *slogans* oggi in voga, qui come del resto altrove), è fermo, solido, coerente: e lo *ius canonicum* anche¹¹⁵. Il primo, come deve essere, potentemente evocativo, intensamente trainante e instillatore.

qualche modo traspare da alcune affermazioni della dottrina sopra menzionata: «Avrebbe poco senso la valorizzazione di luoghi e memorie che siano stati "abbandonati" dalla comunità, di beni culturali ecclesiastici senza "l'ecclesia", anche in considerazione della specificità dell'arte sacra che narra sempre una storia di persone e di comunità, nella loro tensione rispetto alla questione esistenziale del traguardare il ciclo di nascita-vita-morte; il valore antropologico e sociale appare fondamentale per comprendere il senso veicolato nelle forme artistiche sacre»; «I linguaggi artistici in genere, in particolare quelli che si sviluppano in un contesto cristiano, esprimono una costante tensione verso l'oltre e verso l'altro rispetto a se stessi. La dimensione estetica, artistica e architettonica, certo importante, è la cornice entro cui le comunità rappresentano la propria visione della realtà declinata nella cultura e nel tempo in cui sono vissute» (R. CANU, *Chiese a porte aperte. Nuove tecnologie a servizio del Cultural Heritage*, cit., rispettivamente pp. 264-265, p. 266).

¹¹⁵ Cfr. M. GANARIN, *Il regime generale dei beni culturali di interesse religioso. Beni culturali della Chiesa cattolica. La disciplina canonica*, in ACRI COMMISSIONE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione*, cit., pp. 15-16: «La valenza pastorale dei beni culturali, alla luce delle coordinate tracciate dal magistero, rifugge dunque le "tentazioni secolarizzanti" che porrebbero le basi ad un riduzionismo teleologico volto alla marginalizzazione, se non al disconoscimento, della loro identità ecclesiale. I *bona culturalia*, infatti, esprimono un valore sul piano estetico che nella comunità dei credenti non può essere scisso dalle finalità religiose per le quali essi sono stati creati ed hanno assunto una determinata cifra valoriale. Entro tale cornice lo *ius Ecclesiae*, articolato in molteplici disposizioni di differente natura giuridica poste dalle competenti autorità ecclesiastiche, assolve dunque al ruolo di garante di tale unitarietà finalistica».

Il secondo, giusta la sua più umile ma insostituibile mansione, conservativo, per un lato, e contenitivo, per l'altro: riportando indefessamente al *quid proprium* di questi beni che va anzitutto strenuamente difeso e poi assecondato. Esattamente come nel diritto canonico si è fatto da sempre, pure attirandosi giudizi inclementi, i quali vanno, lo ribatto ancora una volta, irremovibilmente rigettati: come comprovano le disposizioni canoniche codiciali cui ho, sia pur cursoriamente, accennato e come attestano quelle sulle quali a breve, sia pur celermente, mi spogherò.

Non prima, però, di aver esternato qualche sconcerto profluente dalle recenti previsioni sulla materia da parte della Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Praedicate Evangelium* promulgata da papa Francesco nel 2022¹¹⁶. In essa, come è stato lucidamente commentato, invertendo un contegno in precedenza mai contraddetto, pare svanire quella prospettiva universalistica marcata invece ancora con fermezza dall'abrogata *Pastor bonus*¹¹⁷: così non si «accenna più ad un compito della Santa Sede di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la Chiesa, bensì al ruolo della Sezione per la Cultura del Dicastero [per la cultura e l'educazione: N.d.A.] di “valorizzare il patrimonio culturale” *tout court*, tra l'altro senza riferirlo espressamente alla Chiesa (art. 153, §2); analogamente, l'art. 157, §2 parla di interessamento della Sezione, d'intesa con la Segreteria di Stato, per “i programmi di azione intrapresi dagli Stati e dagli Organismi internazionali volti a favorire la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale”, partecipando in tali ambiti ai consessi internazionali, ai convegni specializzati e promuovendo o sostenendo congressi»¹¹⁸; e da altri dispo-

¹¹⁶ Cfr. artt. 153-162 della Costituzione Apostolica di papa FRANCESCO *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'Osservatore Romano*, 31 marzo 2022, pp. VIII-IX.

¹¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica* “Pastor Bonus” *de Romana Curia*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-930.

¹¹⁸ G. COMOTTI, *Santa Sede e beni culturali*, relazione svolta a Venezia il 6 marzo 2024, al convegno intitolato *Chiesa e beni culturali. Tutela e valoriz-*

sti si evince come si miri a «privilegiare un dialogo *ad extra*, piuttosto che riproporre le funzioni in precedenza concentrate *ad intra Ecclesiae*»¹¹⁹. Tale smorzarsi, nella *Praedicate Evangelium*, delle attribuzioni della Santa Sede nei confronti della Chiesa universale – anche al fine del coinvolgimento dell'intero popolo di Dio nella cura del patrimonio culturale ecclesiale nella sua specificità – non deve però condurre a indebolire o snervare quell'interesse «“teologale” e non immediatamente “civile” e neppure solo “culturale”»¹²⁰ di cui l'*Ecclesia* è e deve restare titolare: *caveat* dell'Autore col quale sono in completa consonanza.

7. L'esemplarità eloquente di alcune questioni oggi particolarmente travagliate: uso e riuso degli edifici di culto

A suggello invece di quanto detto sul diritto racchiuso nel *Codex Iuris Canonici* si pone un esempio davvero palmare e quasi paradigmatico: quello delle chiese. È risaputa la serietà del problema del numero di chiese non più aperte al culto – insieme, invero, alla chiusura di abbazie, monasteri, santuari, conventi, seminari, oratori, episcopi... –, in vertiginoso aumento nei Paesi occidentali, che da esse sono da secoli punteggiati sin nei recessi più reconditi. E ciò purtroppo avviene sia nelle regioni rurali o montane, afflitte dallo spopolamento e dagli effetti dell'urbanesimo, ma pure nei centri storici delle metropoli come delle piccole città¹²¹. Non è questa la sede

zazione, in corso di pubblicazione in *Ephemerides iuris canonici*, p. 8 del dattiloscritto.

¹¹⁹ G. COMOTTI, *Santa Sede e beni culturali*, cit., p. 8 del dattiloscritto.

¹²⁰ G. COMOTTI, *Santa Sede e beni culturali*, cit., p. 11 del dattiloscritto. Cfr. A. VILLANI, *Il problema dei beni culturali religiosi*, in *Aggiornamenti sociali*, XXVIII (1978), p. 449 ss.; Id., *Beni culturali e istituzioni. Beni culturali religiosi e leggi di tutela*, in *Città e società*, nuova serie, aprile-giugno 1979, 2, p. 52 ss.

¹²¹ I numeri sono davvero allarmanti in molti Paesi europei. In Italia non si dispone di dati aggiornati, ma la dimensione del fenomeno è comunque rilevante. Cfr. recentemente, in dottrina, *Secolarizzazione, dismissione e riutilizzo dei luoghi di culto*, a cura di L. DIOTALLEVI, in *Religioni e società. Riviv-*

per dilungarci in commenti – non ne avremmo, d'altro canto, alcun titolo – sulle cause di tale secolarizzazione¹²² (quali l'ateismo pratico, l'apatia religiosa sempre più aggressivi e galloppanti) ovvero sulla diserzione anche dei battezzati¹²³ dalla frequentazione dei luoghi di culto¹²⁴. Peraltro, a coronamento delle tesi qui sostenute e per darne un riscontro più 'palpabile', a me pare che lo *ius canonicum* codiciale sia stato, tutto sommato, alquanto ben confezionato – sia pur, come usuale, perfettibile – quanto alla normativa sulle chiese: sia quando si tratta di edifici sacri aperti al culto, sia quando tale qualità appunto si perde. E ben confezionato proprio con riferimento alla loro eventuale dimensione culturale nel temperamento con quella ecclesiale¹²⁵: sempre e intramontabilmente

sta di scienze sociali della religione, 96, numero monografico, Fabrizio Serra, Pisa-Roma, 2020; *Guida alle chiese «chiuse» di Venezia*, Libria, Melfi (PZ), 2020; *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, cit.

¹²² Non ci soffermiamo neppure sugli allarmi delle stesse collettività nazionali e della comunità internazionale per la preservazione di tali beni: cfr. quanto sinteticamente rileva A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, in *Ephemerides iuris canonici*, LXIII (2023), p. 111.

¹²³ Hanno fatto molto discutere i dati raccolti nella recente indagine demoscopica condotta dalla rivista *Il Timone* in collaborazione con Euromedia Research pubblicata nel n. 230 del luglio 2023, *Italiani di poca fede*.

¹²⁴ Provano a soffermarsi sulle motivazioni le *Linee guida* su *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese* pubblicate nel 2018 dal PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, segnalando anzitutto le «cause legate a una condizione moderna che possiamo definire sommariamente di secolarizzazione avanzata» (n. 2), indugiando poi sulla contrazione demografica patita da molte comunità, sulla diversa distribuzione della popolazione sul territorio, a discapito soprattutto delle aree rurali e dei centri storici, sulla «crescita della fluidità del senso di appartenenza e dell'anonimato», sul calo della pratica religiosa da parte dei fedeli, nonché sulla «situazione del clero con molti sacerdoti in età avanzata e pochissime ordinazioni». Il documento è pubblicato in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, a cura di F. CAPANNI, Artemide, Roma, 2019, pp. 258-271.

¹²⁵ Cfr., tra le molte affermazioni, PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Lettera Circolare Necessità ed urgenza dell'inventariazione e della catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, 8 dicembre 1999, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., n. 731: «per adempiere la propria missione pastorale, la Chiesa è impegnata a mantenere il proprio patrimonio storico-artistico nella sua funzione originaria, indissolubilmente con-

presente e che il bene invero non 'dismette' mai, anche quando 'dismesso'.

Principiando dalla 'patologia' dell'edificio sacro, ricordo che il can. 1222 dispone che se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla¹²⁶, il vescovo diocesano può ridurla ad uso profano non indecoroso (*in usum profanum non sordidum*: § 1); quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, sempre il vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime (§ 2). Tale canone è stato setacciato laboriosamente dalla dottrina in ognuno dei suoi anfratti, tra l'altro scandagliati anche dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica¹²⁷. Negli studi

nessa con la proclamazione della fede e con il servizio della formazione integrale dell'uomo. Viene così sottolineata la dimensione specifica del bene culturale di carattere religioso, anteriore agli stessi usi ai quali sarà ordinato. Il tesoro d'arte ereditato dalla Chiesa va conservato perché esso è come la veste esteriore e l'orma materiale della vita soprannaturale della Chiesa».

¹²⁶ Da ricordare anche il can. 1212, secondo il cui tenore i luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente ordinario o di fatto. L'ipotesi prevista dal can. 1222 § 1 potrebbe essere avvicinata al caso della distruzione, seppur meno 'estrema': «Ad essere richieste, infatti, sono stavolta un'inadeguatezza totale dello spazio (non limitata a specifiche forme di celebrazione) e l'impraticabilità di eventuali interventi di restauro, che può declinarsi non solo in termini materiali ma anche morali, ad esempio per quanto potrebbe riguardare l'impossibilità di reperire i fondi necessari» (A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., p. 126). Cfr. alcune puntualizzazioni di G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), p. 47; si vedano anche le considerazioni di P. MALECHA, *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, II, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, p. 308 ss.

¹²⁷ Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, X (1998), pp. 111-148; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parroc-*

dei canonisti¹²⁸ si illustrano minuziosamente le due fattispecie¹²⁹, sottolineando, in particolare, quanto alla seconda relativa alla sussistenza di «*aliae graves causae*»¹³⁰, oltre all'impossibilità fisica, che inducano il presule alla decisione di non adibire più la chiesa al culto divino, tutte le tappe che devono essere superate *ad validitatem*. Dal cogente *iter* affiora in maniera lampante come il decreto del vescovo sia «decisione sofferta»¹³¹ da sposare sempre quale *extrema ratio*¹³²: ciò che viene avvalorato anche se si compulsa, come doveroso, la veneranda *traditio canonica* (can. 6 § 2)¹³³. Conclusione d'altra

chie e di edifici sacri, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa Editrice, Milano, 1999, pp. 85-119.

¹²⁸ Recentemente cfr. A. TOMER, *Riuso degli edifici di culto e valorizzazione dei beni culturali. La normativa canonica*, in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, cit., p. 37 ss.

¹²⁹ Quanto alla configurazione del primo caso contemplato nel can. 1122 § 1, come illustra G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 283-284, «concorrono simultaneamente due condizioni. La prima riguarda l'edificio che, nella situazione di fatto in cui si trova attualmente, non può svolgere la sua funzione in ordine al culto divino. Non si tratta della semplice inadeguatezza a una modalità di esercizio del culto divino del tutto coerente con le richieste e gli auspici della liturgia o della (nuova) configurazione del popolo cristiano che compone la comunità che frequenta quel tempio. "Nulla modo" la chiesa deve potersi usare per il culto divino. /L'altra attiene all'impossibilità di restaurare l'edificio sacro, per renderlo capace di svolgere la sua funzione culturale. Non basta la semplice inadeguatezza, anche permanente o strutturale dell'edificio. Deve verificarsi insieme l'impossibilità di procedere al restauro».

¹³⁰ Si sofferma con la consueta precisione al riguardo G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 286 ss.

¹³¹ B.F. PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 401.

¹³² Sul punto ampiamente A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, cit., p. 251 ss.

¹³³ Come ricorda G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 284-285: «Nel diritto antico, confermato dal concilio di Trento, e nel Codice precedente (cf can. 1187) si prevedeva la sola fattispecie oggi normata nel can. 1222 § 1. La riduzione a uso profano (e la relativa sconsecrazione) di una chiesa era legittima solo nel caso in cui si verificavano contemporaneamente l'impossibilità di adibire la chiesa, così come si trovava, al culto pubblico e insieme l'impossibilità di restaurarla per poterla adibire al culto pubblico. /La

parte avallata ed anzi viepiù pungolata da una giurisprudenza trentennale della Segnatura Apostolica, come accennato, adita in ultima istanza dopo che erano intervenuti il vescovo diocesano e il dicastero competente della Curia romana¹³⁴ (ad esempio per azione gerarchica e giurisdizionale dei fedeli): la quale è stata pure riassunta nelle *Procedural Guidelines for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the Alienation of the Same* della Congregazione del clero risalenti al 2013¹³⁵. La Segnatura si è infatti palesata alquanto restrittiva a proposito delle 'altre gravi cause'¹³⁶, non solo mettendo intransi-

giurisprudenza costante della Santa Sede richiedeva una speciale licenza nei casi che non rientravano nella fattispecie della impossibilità».

¹³⁴ Cfr. G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., ove riferimenti alla giurisprudenza pubblicata e alla correlativa bibliografia.

¹³⁵ Il documento, del 30 aprile 2013, è apparso per la prima volta, nella versione originale in lingua inglese, in *The Jurist*, LXXIII (2013), pp. 211-219, con il titolo «Official Documents of the Holy See: Letter for the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches». Per la traduzione italiana, *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse*, cfr. *Enchiridion Vaticanum*, XXIX, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2013)*, a cura di L. GRASSELLI, EDB, Bologna, 2015, nn. 378-395. Rileva G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 40, anche in nt. 5: «Si tratta di un documento di rilievo in quanto è il punto di arrivo e di sintesi di trent'anni circa di prassi della Congregazione per il clero e di giurisprudenza della Segnatura Apostolica [La Congregazione per il clero è nel documento citato consonante con la giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Si deve però menzionare che finora la Segnatura Apostolica non ha recepito la tesi, presente in alcuni decreti della Congregazione e riferita nella seconda parte del punto 2, f): "A volte, la gravità della causa [della riduzione della chiesa ad uso profano] può risultare dalla concorrenza di cause giuste, ciascuna in sé insufficiente, ma che insieme manifestano la gravità della situazione"]».

¹³⁶ Pure se v'è chi, in particolare quando si adducano ragioni economiche da parte del vescovo diocesano cui viene lasciato il giudizio sulla gravità anche in sede di esame giurisdizionale della legittimità del decreto, richiederebbe un più incisivo sindacato: «Al di là del giudizio sui casi concreti, pare che il Supremo Tribunale della Segnatura abbia trascurato un'occasione propizia per indicare formalmente e giudizialmente in modo autorevole i criteri giuridici in base ai quali giudicare l'esistenza o l'inesistenza di una causa grave,

gentemente in guardia dal reputare bastevoli cause soltanto giuste, ma offrendo un campionario di ragioni insufficienti a norma del can. 1222 § 2, il quale esige inflessibilmente la gravità delle medesime¹³⁷: un disposto codiciale che si è quindi rivelato redatto in maniera del tutto previdente, permettendo al Supremo Tribunale di svolgere – e senza cedevolezza¹³⁸ – la sua attività nomofilattica.

Insomma, la chiusura della chiesa al culto, e quindi l'attuazione della sua ecclesialità, che pur giammai sparirà fin tanto che il bene esiste, deve prospettarsi come opzione del tutto residuale, cui accedere con *decisio* specifica, ben scrutinata *ad rem* attraverso una cadenzata serie di stadi¹³⁹, e solo allorquando la destinazione culturale non sia più in alcun modo praticabile¹⁴⁰: comunque accedendo a una soluzione che

distinguendola da una causa pastorale qualsiasi. Il presupposto di un atto legittimo dell'autorità amministrativa sembra divenire *praesumptio iuris ac de iure*» (G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 289).

¹³⁷ Cfr. l'illustrazione di A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., p. 128 ss.

¹³⁸ Ad esempio, le *Procedural Guidelines* citate, al n. 2 lett. g, precisano che laddove si invocassero ragioni economiche, il bisogno finanziario che rileva sia in ogni caso quello della persona giuridica a cui la chiesa appartiene e che ne è pertanto responsabile, rispetto al quale risulta inoltre indispensabile dimostrare che anche altre fonti ragionevoli di finanziamento o di assistenza sono state prese in considerazione, ma trovate ciononostante insufficienti o inadeguate: cfr. A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., p. 130.

¹³⁹ Come ricorda, nella premessa alle *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse*, il cardinale M. PIACENZA, «Benché il vescovo possa tenere in considerazione le necessità delle parrocchie circostanti o anche quelle della diocesi nel suo complesso, egli deve sempre motivare il suo decreto con una causa che sia specifica, ossia *ad rem*, a quella parrocchia o chiesa in esame. Infine, ogni decisione amministrativa deve essere posta in pratica mediante un separato decreto scritto, emanato e legalmente comunicato nel momento in cui la decisione sia presa. Essendo differenti la giusta causa per una modificazione di parrocchia e la grave ragione per la riduzione o la chiusura di una chiesa, le decisioni devono essere emanate attraverso decreti separati» (traduzione italiana, cit., pp. 381-382). Le *Linee guida* poi dettagliano accuratamente gli stadi della procedura.

¹⁴⁰ Sottolinea A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., pp. 157-158:

quell'ecclesialità, pure in qualche modo *deminuta*, faccia sopravvivere ancora, diligentemente presidiata e limpidamente percepibile.

Del resto, tra le circostanze che il vescovo deve soppesare v'è quella che il canone manifesta con la formula «*dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat*»: «un simile rischio – si badi bene – è di per sé solo sufficiente a precludere l'ipotesi della riduzione e la sua assenza non può perciò essere richiamata tra i motivi che ne giustificano l'attuazione, rappresentando essa piuttosto un presupposto indispensabile che deve sussistere autonomamente dalla presenza delle altre gravi ragioni»¹⁴¹. Tale frase, pertanto, non è sta-

«Ancora: in tutti i casi in cui la funzione originaria di un luogo sacro venga meno, è inoltre indispensabile prestare la massima attenzione pure al trattamento del patrimonio mobile in esso contenuto, che deve essere rimosso in vista del nuovo utilizzo profano. Anche a questo proposito si rileva peraltro una sostanziale continuità tra i numerosi documenti menzionati, che ne esortano il trasferimento in altre chiese così da garantire ad arredi, suppellettili e immagini sacre una permanenza d'uso a scopo di culto; laddove ciò non fosse possibile, i manufatti di maggiore pregio dovrebbero almeno essere conservati in un museo ecclesiastico “che consenta loro una nuova funzione ecclesiale e di memoria”. Alla medesima esigenza si rivolge d'altronde pure l'intesa conclusa tra il ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana nel 2005, il cui art. 6, comma 4, prevede appunto che in relazione ai beni culturali mobili /“già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio”».

¹⁴¹ A. TOMER, *Riuso degli edifici di culto e valorizzazione dei beni culturali. La normativa canonica*, cit., p. 42. Cfr. G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 55: «la clausola dell'assenza di danno per il bene delle anime non è (causa) per ridurre la chiesa a uso profano, bensì limite alla riduzione *pur in presenza delle gravi cause*. /La Segnatura Apostolica ha avuto modo di dichiarare questa peculiare natura della clausola: /“Né basta che il paese di [...] abbisogni soltanto di un'unica chiesa, perché le devozioni pie si possono tenere anche in un'altra chiesa e perché “il bene delle anime non soffrirà danno”: tutto questo riguarda piuttosto la condizione apposta dal can. 1222, § 2, ossia “*dummodo animarum bonum nullum*

ta inserita *ad pompam* nel Codice, quale decorativa clausola di stile, ma diviene quasi l'arteria pulsante del delicatissimo discernimento che non può non farsi carico della costernazione e finanche del trauma e del dolore dei fedeli, spogliati del 'loro' luogo di culto: «il bene delle anime è posto [...] quale discriminazione, contro cui la soppressione non può cozzare»¹⁴². Bene delle anime che deve essere il prioritario traguardo anche della susseguente deliberazione sulla 'sorte' della chiesa ridotta a uso profano: dalla quale ancora deve traspirare e rilucere quell'ecclesialità che della chiesa è e resta il 'respiro', anche se ridotta ad uso profano. Essa, infatti, continua a rifrangersi in quell'uso profano non sordido¹⁴³ cui esclusivamente¹⁴⁴ può es-

inde detrimentum capiat"; infatti la mera assenza di un effetto negativo prodotto dalla decisione non costituisce causa grave per prendere la decisione».

¹⁴² G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 286. Montini sottolinea che in un'antecedente versione della norma, poi abbandonata perché troppo larga lasciando piena discrezionalità agli ordinari del luogo, essa era invece così formulata: 'Se poi l'Ordinario del luogo giudica che giovi maggiormente al bene delle anime che una chiesa non sia più adibita al culto pubblico, la può ridurre all'uso profano, col consenso di coloro che legittimamente ne rivendicano dei diritti'.

¹⁴³ Tale espressione, come afferma G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 41, come le altre del can. 1222 § 2, è stata sottoposta a un «assedio interpretativo nelle urgenze delle decisioni pastorali e nelle polemiche che hanno spesso accompagnato i ricorsi gerarchici e i contenziosi amministrativi»; tale Autore in particolare, nel saggio, si sofferma sull'interrogativo se vi può essere un uso sacro anche al di fuori della Chiesa cattolica, rispondendo negativamente: «Per "uso profano non sordido" si deve ritenere pertanto qualsiasi cessazione della destinazione della chiesa al culto divino. [...] Il concetto di "culto divino" nella normativa canonica, di cui fa parte il can. 1222, non consente di essere esteso al di fuori del culto reso a Dio secondo la normativa, soprattutto liturgica, della Chiesa cattolica», richiamando specialmente il can. 834.

¹⁴⁴ Come peraltro nota G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 53, «le condizioni gravi del can. 1222 § 2 non si applicano alla determinazione dell'uso finale della chiesa, che è valutato nella sua legittimità (che sia non sordido) secondo i criteri generali (*onus probandi incumbit ei qui asserit*: can. 1526 § 1; presunzione di legittimità della decisione, ecc.). /A dispetto di questa impostazione all'apparenza almeno secondaria della richiesta di un uso non sordido, l'opinione pubblica è di solito molto attenta e sensibile alla definitiva destinazione della chiesa che non è più adibita al culto divino», aggiungendo altresì: «La stessa denominazione "uso non sordido" non brilla per chiarezza, come d'altronde testimoniano

sere destinata la chiesa dismessa¹⁴⁵: e se non era nel Codice e non è tuttora possibile codificare tutti gli utilizzi non consoni a quel decoro nel quale l'essenza del bene continui a palpitarre e vibrare, tuttavia ciò non preclude di addivenire a soluzioni ben misurate e soprattutto sempre rivolte al ministero cattolico, all'apostolato, alla pastorale, alla catechesi cui la norma astringe¹⁴⁶.

Eppure, parimenti riguardo a tale ben fabbricata normativa codiciale, sono piovute le lagnanze sulla non contemplata previsione di indicazioni «di quelle forme di riuso che meglio possono valorizzare, da un punto di vista culturale, il bene sottratto alla destinazione culturale»¹⁴⁷. Ma è davvero questo *the core of the problem*? La risposta è per me, a questo punto del percorso, retorica, stante quanto già spiegato sinora. Benché evidentemente lo sia per alcuni, che bacchettano la premura, giudicata martellante se non ossessiva, del magistero e del legislatore canonico sull'ecclesialità dei beni, auguran-

anche le diverse traduzioni dell'espressione nelle lingue volgari. Né l'autorità amministrativa ha avuto modo, per le ragioni sopra addotte, di esercitarsi nell'interpretazione della clausola, tanto meno la giurisprudenza. L'autorità amministrativa superiore dovrebbe aiutare i vescovi con una esemplificazione degli usi sordidi, come è d'altronde suo compito istituzionale (cf cann. 34-35)» (*ivi*, p. 54).

¹⁴⁵ Il tema della dismissione delle Chiese è oggi abbondantemente sotto i riflettori anche dei giuristi nelle intersezioni tra diritto canonico e diritti secolari, in specie italiano: mi limito ora a ricordare i saggi di P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, aprile 2009, pp. 1-38; I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, LXI (2014), pp. 555-582; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 23 del 2017, pp. 1-32; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021; D. DIMODUGNO, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2023.

¹⁴⁶ Cfr. i riutilizzi dell'immobile indicati dai documenti ecclesiali che sono sintetizzati da A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., p. 133 ss.

¹⁴⁷ C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., p. 215.

do che essa venga sfumata se non del tutto congedata e accantonata per volgersi a una più progredita accentuazione della culturalità.

Così negli incessanti convegni e incontri focalizzati sulla *crux* della dismissione delle chiese rimbalzano – anche qui – inviti a un *management* navigato nel reperimento di *partners* e fondi, a un *marketing* improntato alle ultime tendenze in materia di fruizione del patrimonio culturale, di orientamento pilotato dei flussi turistici, di potenziamento della ‘domanda’ e dell’offerta’ per il ‘consumo’ di tale patrimonio: al fine di sollecitare imprenditorialmente la prima e moltiplicare la seconda e, con essa, i proventi commerciali nonché le opportunità occupazionali, oltre a propiziare la riqualificazione dei territori. E del pari non scarsa dottrina inclina verso questa rotta «che potremmo definire economia della cultura», prefigurando «Suggestioni che mirano a disegnare le ripercussioni indotte verso i beni di interesse religioso dal nuovo rapporto tra Stato e mercato nel settore culturale»¹⁴⁸. Lo ripeto, a scanso di ogni staffilata di moralismo spicciolo: nulla di riprensibile in tali *vota* ovvero in tali *desiderata*, i quali, se attuano nella gestione dei beni un connubio consapevole con le funzionalità economiche¹⁴⁹, sono tutt’altro che da denigrare. Tuttavia al magistero e, per quanto qui rileva, al diritto canonico spetta – pur senza in alcun modo disprezzare iniziative utili alla missione universale di una Chiesa sempre «con le porte aperte»¹⁵⁰ – la

¹⁴⁸ P. PIRAS, *I beni culturali di interesse religioso: alcune considerazioni di sintesi*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, VIII (2005), 3, p. 1; si vedano in particolare le riflessioni svolte nella parte conclusiva del saggio.

¹⁴⁹ Cfr. le considerazioni generali di M. TIGANO, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d’interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; EAD., *Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso*, in *Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale*, a cura di F. ASTONE, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 95 ss.; EAD., *Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, XXV (2022), 1.

¹⁵⁰ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 1019-1137, n. 46 ss. Ma pure BENEDETTO XVI, *Messaggio in occasione del VII congresso mondiale della pastorale del turismo*, 18 aprile 2012, consultabile *online* all’indirizzo www.vati-

vigilanza sedula a che il nocciolo duro dei medesimi non solo non venga scalfito, ma in nessun modo sia offuscato¹⁵¹: e, in questo senso, le regole, previdenze o misure canoniche cui attenersi¹⁵² non sono in alcun modo cavilli od orpelli tediosi, ma si pongono quali guardiani e fautori del *sentire cum Ecclesia*¹⁵³ nonché del *sensus fidei* dell'*homo religiosus*¹⁵⁴.

can.va (pubblicato in lingua spagnola: *Ad participes VII Universalis Conventus de re pastoralis Periegesis in urbe Cancunensi*, 18 aprile 2012, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIV (2012), pp. 439-441), non ha esitato ad affermare che «la nuova evangelizzazione, alla quale tutti siamo chiamati, ci chiede di avere presente e usare le numerose occasioni che il fenomeno del turismo ci offre per presentare Cristo come risposta suprema agli interrogativi dell'uomo di oggi».

¹⁵¹ Così BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 31 agosto 2011, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va, non ha mai cessato di rimarcare come «La visita ai luoghi d'arte [...] non sia solo occasione di arricchimento culturale – anche questo – ma soprattutto possa diventare un momento di grazia, di stimolo per rafforzare il nostro legame e il nostro dialogo con il Signore, per fermarsi a contemplare – nel passaggio dalla semplice realtà esteriore alla realtà più profonda che esprime – il raggio di bellezza che ci colpisce, che quasi ci “ferisce” nell'intimo e ci invita a salire verso Dio».

¹⁵² Si vedano, ad esempio, tutte le cautele richieste e le raccomandazioni rivolte per gli adattamenti con finalità culturali e sociali delle chiese chiuse al culto: cfr. A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, cit., p. 278 ss.

¹⁵³ Cfr. F. MORAGLIA, *Intervento al Convegno 'chiese tra culto e cultura' (museo diocesano di Venezia, 24 ottobre 2013)*, consultabile sulla pagina web del patriarcato di Venezia (www.patriarcatovenezia.it/site/wd-interventi-vesc/intervento-al-convegno-chiese-tra-culto-e-cultura-museo-diocesano-di-venez-ia-24-ottobre-2013/).

¹⁵⁴ Giuseppe Comotti ha di recente, in un'intervista, richiamato la necessità che nel controllo ad opera delle diocesi per le opere in entrata e uscita dalle chiese si tenga conto del rispetto della sensibilità popolare da parte del linguaggio dell'arte: cfr. A. ZAMBRANO, *Mostra blasfema, Comotti: «Ascoltare il popolo, basta clericalismo elitario»*, in *La nuova bussola quotidiana*, pubblicato online l'8 marzo 2024 («Ma la Diocesi di Carpi ha già chiarito che le opere non sono blasfeme perché bisogna entrare nel linguaggio dell'artista e capire che cosa volesse dire. Quando si parla di beni culturali della Chiesa il collegamento con il popolo di Dio è obbligato, non cadiamo in uno sterile clericalismo, peraltro condannato spesso da Papa Francesco. Se le scelte degli ecclesiastici sono fatte senza tenere conto del popolo di Dio, si va fuori dai canoni dell'arte. Chiariamo, però. La cosiddetta sensibilità popolare è così importante? Come fa addirittura ad essere più importante di quello che l'artista voleva dire? Perché le opere sacre sono finalizzate alla fede del popolo e la sensibilità popolare è così importante che può arrivare a livelli teologici molto alti quando si parla

Infatti, non ogni destinazione culturale – a prescindere dalla sua lucratività – è rispettosa dell'ecclesialità: come è stato condivisibilmente eccepito, «Il mero fatto che a una determinata attività sia attribuita la qualificazione di “culturale” o “sociale” secondo una visione pur largamente diffusa nelle odierne società secolarizzate, [...] non garantisce che essa rappresenti un riutilizzo preferibile: né – prima ancora – ne assicura l'ammissibilità. Una conferma del fatto che un utilizzo “culturale” non corrisponda necessariamente a un utilizzo “non indecoroso” – circostanza peraltro già desumibile dal raffronto con il can. 1210¹⁵⁵, [...] –, si può riscontrare ad esempio nel testo della [...] Lettera *De concentibus in ecclesiis*, che al n. 10 si rivolge anche all'ipotesi in cui un edificio ormai non più destinato al culto sia adibito ad *auditorium*, ricordando appunto che esso potrà comunque ospitare soltanto concerti di musica sacra o religiosa, o esecuzioni musicali profane che siano comunque “consone alla sacralità del luogo”¹⁵⁶; proseguendo senza infingimenti: «Più in generale, è d'altronde noto come nella scena culturale contemporanea non sia raro incappare in forme espressive guidate da criteri chiaramente difformi rispetto a quelli delineati dallo stesso *Catechismo della Chiesa cattolica* e dal Concilio Vaticano II, o che intenderebbero persino fondare la pretesa della propria “artisticità” in un carattere allusivamente o apertamente dissacrante. [...]. Di conseguenza, anche per quegli utilizzi che più di frequente sono indicati come astrattamente idonei a rappresentare la nuova destinazione di una chiesa dismessa, è da ricordare come tale corrispondenza non sia da considerarsi scontata né presunta, dovendo bensì essere di volta in volta fatta oggetto di

di *sensus fidei* che è uno degli strumenti per individuare i dogmi. Certo, quella è la dimensione più alta, ma c'è anche un sentire comune che un pastore, se ha l'odore delle pecore, deve sentire»).

¹⁵⁵ Il can. 1210 stabilisce che nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena alla santità del luogo; l'ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

¹⁵⁶ A. TOMER, *La “riconversione” dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un “uso profano non indecoroso”*, cit., pp. 151-152.

un vaglio concreto teso ad accertare che l'attività in questione non si riveli in contrasto con il decoro garantito a un luogo precedentemente dedicato al culto»¹⁵⁷.

Va paventato peraltro, anche il pericolo diametralmente opposto e che addirittura può rivelarsi più infido: quello di trasformare la chiesa dismessa in un museo di arte sacra, provocando una quanto mai nociva e frastornante commistione, nella percezione anzitutto dei fedeli ma altresì dei turisti e visitatori, tra luoghi sacri viventi e strutture gelidamente ed asetticamente museali. Non che questa scelta sia in ogni caso da ripudiare: lo è se effettuata senza l'avvertenza di adottare quegli accorgimenti che sono indispensabili per far affermare nitidamente la natura drasticamente mutata dell'edificio, ora, con la scomparsa della destinazione attuale al culto pubblico, nettamente sbilanciato sul versante della culturalità e con un'ecclesialità, come già appuntato, menomata e comunque trasfigurata, non affatto equiparabile a quella 'natie'. Una trappola ingannevole di equivoca ibridazione tra Chiesa e museo purtroppo incentivata anche nelle stesse chiese aperte al culto da prassi imperversanti e troppo sfacciate di 'bigliettazione selvaggia'¹⁵⁸ per visite soggette al pagamento di un *ticket*¹⁵⁹: in cui la fruizione museale tende a surclassa-

¹⁵⁷ A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., pp. 152-153. Il documento menzionato nella citazione è: CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De concentibus in ecclesiis*, 5 novembre 1987, in *Notitiae*, XXIV (1988), pp. 3-39. Sugli utilizzi permissibili cfr. più ampiamente A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, cit., p. 195 ss., p. 279 ss.

¹⁵⁸ Senza qui ovviamente in alcun modo aderire alle chiosose battaglie contro il *ticket* di ingresso nelle chiese di cui i più spavaldi paladini sono agguerriti e noti esponenti di una laicità statale separatista (senza disdegnare accenti di giurisdizionalismo), i quali incredibilmente divengono, un poco risibilmente e con argomenti francamente poco plausibili, i più intransigenti difensori degli interessi religiosi dei fedeli.

¹⁵⁹ Cfr. quanto sottolinea F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 33 del 2014, pp. 1-51, il quale pure ricorda che laddove si è introdotto il sistema della bigliettazione spesso «la quasi totalità dell'edificio sacro è stata adibita alla visita a pagamento, mentre a disposizione per il raccoglimento e per la preghiera è stata

re quella culturale, la culturalità soggioga e schiaccia l'eccliesialità di «luoghi dedicati primariamente alla preghiera comunitaria e personale»¹⁶⁰. Insomma, la salvaguardia a tutti i costi dell'eccliesialità autentica, nel suo colorato assortimento di *nuances* specie nell'abbinamento alla culturalità e a seconda dei vari beni implicati, postula attitudini e mani veramente esperte e consapevoli: attitudini e mani a loro volta da quell'eccliesialità plasmate e ad essa cospiranti, con l'ausilio

conservata unicamente un'area circoscritta, di solito una cappella laterale accessibile da un ingresso secondario, con conseguente inevitabile pregiudizio per coloro che, fuori dagli orari previsti per le sacre celebrazioni, si recano in chiesa per la pratica del culto, limitati nell'esercizio della facoltà di accesso (e di libera fruizione) alla *domus Dei*; è altresì vero che «Per ovviare a tale situazione, il Consiglio Episcopale Permanente della CEI, nel gennaio del 2012, ha emanato una nota pastorale dal titolo "L'accesso nelle chiese", con la quale i vescovi italiani hanno richiamato all'osservanza del principio, appartenente alla risalente tradizione italiana, dell'accesso libero e gratuito nelle chiese aperte al culto, in modo che delle stesse sia posta in risalto "la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale" (n. 1)» (*ivi*, p. 4). Si vedano anche le considerazioni di C. NARDELLA, *Trasformazioni di un universo simbolico: ipotesi per un modello*, in C. NARDELLA, M. TOSCANO, L.P. VANONI, *I simboli contesi. Simboli religiosi tra rappresentazioni pubbliche e conflitti giuridici*, UTET, Torino, 2023, specialmente p. 26 ss., anche sull'influsso al riguardo della circostanza che molte chiese in cui si esige il biglietto d'ingresso non sono di proprietà ecclesiastica.

¹⁶⁰ Nota del CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *L'accesso nelle Chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XLVI (2012), 1, p. 26, ove, nella premessa, si prosegue: «è fondamentale che il turista percepisca di essere in un luogo sacro e si comporti in maniera adeguata e rispettosa»; al n. 1 si afferma risolutamente: «Secondo la tradizione italiana, è garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale. Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi dello Stato»; al n. 4, «Ai turisti che desiderano visitare le chiese, le comunità cristiane chiedono l'osservanza di alcune regole riguardanti l'abbigliamento e lo stile di comportamento e soprattutto il più rigoroso rispetto del silenzio, in modo da facilitare il clima di preghiera: anche durante le visite turistiche, infatti, le chiese continuano a essere "case di preghiera"»; e al n. 6, «Deve essere sempre assicurata la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e deve essere sempre consentito l'accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale». Ma già si era già concentrato sul punto problematico il documento della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, *ivi*, XXV (1992), 9, p. 309 ss.

dello *ius canonicum*. Un'ecclesialità a volte talmente penetrata al bene che, quando esso risulta inservibile allo scopo liturgico al quale era ordinato, si stenta e addirittura si prova repellenza verso una sua 'conversione' profana, dunque solamente culturale. Tanto in alcuni casi da comandarne addirittura la distruzione piuttosto che una conservazione, per così dire, 'aculturale' – che potrebbe però mutarsi in irreligiosa –: una prescrizione ecclesialmente conformata, ma che risulta enigmatica e assolutamente non accettabile nell'ottica puramente secolare della preservazione di qualsivoglia testimonianza di civiltà¹⁶¹.

¹⁶¹ Mi riferisco in particolare agli altari. Ancora nel 2013, nelle citate *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, per la chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse*, 30 aprile 2013, al n. 3 lett. g, si stabiliva: «Non potendo mai gli altari essere ridotti a uso profano, nel caso in cui non possano essere rimossi, dovranno essere distrutti»; e nel 2018, il PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA CULTURA nel citato documento *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, ribadiva: «Riguardo a questi ultimi, la prassi canonica, che prevederebbe in alcuni casi la distruzione della mensa, potrebbe porsi in netto contrasto con le norme civili della conservazione del patrimonio culturale». Si è occupato recentemente della questione A. TOMER, *L'altare, bene culturale di interesse religioso: prospettive in caso di dismissione*, comunicazione svolta a Venezia il 6 marzo 2024, al convegno intitolato *Chiesa e beni culturali. Tutela e valorizzazione*, in corso di pubblicazione in *Ephemerides iuris canonici*, pp. 1-2 del dattiloscritto, il quale rileva i «sospetti e ritrosie» su queste previsioni «specialmente in coloro che sono abituati a concentrare i propri sforzi *tout court* sul carattere della 'culturalità', lasciando l'approfondimento o la difesa delle implicazioni di eventuali aggiuntive – come nel caso di specie quella relativa all'interesse religioso – alle ricerche degli esperti del settore o alle istanze delle parti interessate. /Più interessante, in questa sede, è invece notare come anche in ambito canonistico simili moniti siano stati talvolta accolti con malcelato imbarazzo: quasi riconoscendo in essi l'anacronistico residuo di una mentalità ecclesiale che, per il resto largamente rinnovatasi anche nell'approccio riservato al valore della 'cultura' e ai relativi beni, proprio sul versante fondamentale della preservazione del patrimonio storico-artistico tradisce il fatto che ancora sussistono sacche rispetto alle quali essa non si è 'messa al passo' con le acquisizioni più scontate per la sua controparte secolare, proponendo soluzioni che appaiono inconciliabili con le posizioni di quest'ultima»; nel saggio si mira ad affrontare invece il tema nell'ottica di una migliore salvaguardia di quelle prioritarie esigenze di culto o di carattere religioso – le «istanze sorte nella comunità ecclesiale e nel suo diritto»: *ivi*, p. 6 del dattiloscritto – sovente trascurate.

In definitiva, di fronte al mulinare di agende intese a massimizzare le virtualità delle chiese quali beni culturali, il diritto codiciale, finora faustamente immune da ogni modificazione, ancora si pone a baluardo coriaceo con le sue intrasgredibili disposizioni: tutte tese, prima, a relegare a evenienza eccezionale la dismissione della chiesa¹⁶², e, poi, a imporre – nei limiti del possibile allo *ius Ecclesiae*¹⁶³ – quell’uso non indecoroso nel quale l’ecclesialità primigenia dei beni che furono *aedes sacrae* non cesserà mai di rifulgere.

Ben venga, poi, quella pletora di canoni che circondano di cautele e precauzioni i trasferimenti ed ogni operazione patrimoniale sui beni; i quali, come sopra rammentato, benché siano stati bollati se non quali indici di mentalità grette troppo attaccate all’avidio accumulo del capitale immobiliare e mobiliare, indici di mentalità antiquate, ruderi ammuffiti di cui disfarsi, sono, al contrario, anch’essi in sintonia del tutto eufonica con le previsioni appena descritte. E in effetti sul legame tra questi due fattori, la destinazione al culto e la proprietà ecclesiastica¹⁶⁴ – non affatto crucci o puntigli, come opina taluno, smemorato, tra l’altro, di come sovente la proprietà sia guarentigia di libertà¹⁶⁵ –, il legislatore canonico tenacemente non demorde¹⁶⁶. Essi si mostrano d’altronde quali facce di una stessa me-

¹⁶² Cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 287: «L’impostazione del prescritto del can. 1222, e in particolare del §2, depone chiaramente per “una chiara preferenza della Chiesa per la conservazione delle chiese, a meno che una grave causa non consigli il contrario”. Non è tanto il bene del mantenimento e della conservazione di una chiesa che va dimostrato, quanto le ragioni per la sua dismissione: “La riduzione di una chiesa a uso profano è un’eccezione al principio”».

¹⁶³ Cfr. quanto si riferirà *infra* circa le modalità attraverso le quali perpetuare tale garanzia nel tempo.

¹⁶⁴ Con riferimento in particolare ai *loca sacra* cfr. le considerazioni di J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 46 ss.

¹⁶⁵ Come asserisce G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 291: «Una buona parte della libertà della Chiesa nella sua attività apostolica discende dall’essere lei stessa proprietaria degli edifici di culto. Questo fatto, in assenza di leggi civili vessatorie e nella coerente coscienza della Chiesa della propria libertà, permette la naturale e completa esplicazione della normativa canonica su questi edifici (cf soprattutto cann. 1205-1243)».

¹⁶⁶ Ad esempio, anche la disciplina della prescrizione, di cui al can. 1269, risponde a questo scopo: «Le *res sacrae* che appartengono ad una persona giu-

daglia per tutti i beni culturali ecclesiali. Come già enunciavano gli *Orientamenti* della Conferenza Episcopale Italiana circa *I beni culturali della Chiesa in Italia* del 1992¹⁶⁷, l'alienazione di tali beni «costituisce non solo un oggettivo depauperamento del patrimonio, ma anche un evento che incide in modo gravemente negativo (e irreversibile) su di essi: distaccati dal contesto fisico e funzionale di origine, tali beni perdono gran parte del loro specifico significato, vengono esposti a usi incongrui e talora del tutto dissacranti, con grande scandalo dei fedeli» (n. 29); del resto, «l'uso continuato dei beni culturali ecclesiastici in conformità con la destinazione originaria e la loro permanenza nell'ambito della proprietà ecclesiastica costituiscono condizioni favorevoli per la loro tutela e la loro conservazione» (n. 35)¹⁶⁸. E, con riferimento alle chiese, le citate *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse* della Congregazione per il clero del 2013, intimano all'autorità ecclesiastica, oltre all'adempimento di tutte le prescrizioni fissate, di «assicurare che dalla proposta alienazione non deriva alcuna ragionevole possibilità di scandalo o perdita di fedeli»¹⁶⁹:

ridica pubblica della Chiesa non sono "usucapibili" dai privati, ossia soltanto un'altra persona giuridica pubblica ecclesiastica può acquistare tali beni per prescrizione. Si evita così che escano dal patrimonio ecclesiastico, il che garantisce maggiormente la loro utilizzazione per il culto. Questa regola è una soluzione moderata nei confronti della proposta di proibizione di ogni prescrizione di beni sacri» (J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 49).

¹⁶⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, cit.

¹⁶⁸ Il n. 35 prosegue: «Perciò le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale siano di preferenza adibite a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari. /Altri usi compatibili sono quelli di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei. /Il mutamento temporaneo di destinazione è sempre comunque preferibile all'alienazione dell'edificio; qualora questa fosse inevitabile, si dia la preferenza a nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo. /In caso di destinazione diversa da quella originaria, nel rispetto delle norme civili, la suppellettile sia trasferita e conservata, per quanto possibile, ad uso di culto».

¹⁶⁹ Si tratta del n. 3 lett. f) della citata traduzione italiana delle *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la chiusura o la riduzione di*

rimembrando ancora una volta quell'affidabile bussola – il bene dei battezzati, ma pure di chi quella *ianua* non ha ancora varcato – che occorre consultare e seguire senza compromessi¹⁷⁰.

chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse. Prosegue inoltre la lett. g): «Prima dell'alienazione tutti gli oggetti consacrati, le reliquie, gli arredi sacri, le vetrate istoriate, le campane, i confessionali, gli altari, ecc. devono essere rimossi per l'uso in altri edifici sacri ovvero conservati sotto custodia ecclesiastica».

¹⁷⁰ Problema oggi urgentemente aperto è quello di come garantire giuridicamente che, dopo la dismissione della chiesa e l'alienazione dell'edificio, i nuovi proprietari lo preservino da usi indecorosi. «Tale esigenza – percepita nitidamente già nei decenni passati, come attesta la *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici* (del 26 ottobre 1987: N.d.A.) – è manifestata con urgenza dallo stesso documento della Congregazione per il clero, che al n. 3, lett. e), dopo avere ricordato come in nessun caso la chiesa ridotta a uso profano possa essere alienata per utilizzi incompatibili con la sua intrinseca dignità, afferma la necessità di raggiungere appositi accordi contrattuali al fine di salvaguardare tale principio: e su quali strumenti risultino più idonei nel raggiungere questo risultato si sta tuttora interrogando la dottrina, scontrandosi con le evidenti difficoltà derivanti dal fatto che questi ultimi dovrebbero essere in grado di garantire il rispetto di un simile vincolo non solo nei confronti del primo acquirente, bensì *erga omnes e in perpetuum*»: A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, cit., p. 286. Si sofferma sulla difficile configurazione giuridica di limitazioni a possibili destinazioni d'uso indecoroso in caso di alienazione dell'edificio V. MARANO, *Sub art. 831 – Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto*, cit., p. 285 ss. Cfr. anche la trattazione di C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), pp. 59-69. Sviluppano recentemente il tema con riferimento al diritto italiano G. MANFREDI e A. FANTIN, *Riuso degli edifici di culto e valorizzazione dei beni culturali. La disciplina statutale*, in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, cit., p. 52 ss., analizzando le possibili soluzioni, nel coordinamento tra la normativa statale e quella canonica e tenendo altresì conto degli orientamenti della giurisprudenza nazionale: si prospettano inoltre alcuni suggerimenti per garantire l'opponibilità *erga omnes* del vincolo del riuso non sordido anche e proprio alla luce delle prescrizioni del *Codex Iuris Canonici* e di altri documenti ecclesiali. Fantin esprime tuttavia l'opinione che «solo un intervento normativo, concordato tra Stato e Chiesa ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Concordato, possa garantire una soluzione soddisfacente al problema. In particolare, si potrebbe intervenire, da un lato, prevedendo un contenuto minimo obbligatorio del decreto vescovile che identifichi esattamente quali siano gli usi “non sordidi” consentiti e, dall'altro, prevedere la possibilità di trascrivere il decreto autorizzativo del vescovo nei registri

Pure le *Linee guida su La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese* pubblicate nel 2018 dal Pontificio Consiglio della cultura¹⁷¹ porgono una conferma eclatante, quanto al quadrante esaminato, di come, sia pur con un idioma non ancora *à la page* e senza le finezze verbali che sarebbero poscia sopraggiunte, i pilastri della disciplina dei beni culturali ecclesiali fossero state abilmente gettate nel diritto canonico codiciale: che non a caso in tale documento viene riprodotto e in gran parte trascritto, glossando seccamente e molto emblematicamente come i comportamenti deleteri delle autorità ecclesiastiche si siano verificati e si verifichino «certamente per difetto di conoscenza della legge e del suo intento» (n. 15), con riferimento proprio ai disposti del Codice.

immobiliari, al pari di quanto accade oggi per l'autorizzazione all'alienazione dei beni culturali ai sensi degli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 42/2004» (*ivi*, p. 65). Si veda altresì quanto riferisce A. GIANFREDA, *Riuso degli edifici di culto e valorizzazione dei beni culturali*, 1.3. *Le fonti pattizie*, *ivi*, p. 69 ss., sugli interventi delle regioni italiane.

¹⁷¹ Ricordo brevemente che con il *Motu Proprio Inde a pontificatus* del 25 marzo 1993 Giovanni Paolo II aveva fuso nel Pontificio Consiglio della cultura i due precedenti Pontifici Consigli della cultura e per il dialogo con i non credenti, stabilendo che con il nuovo organismo mantenesse contatti periodici la Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa, istituita con la citata Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus* del 1988, la quale assumeva la nuova denominazione di Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa: essa cessava di essere stabilita presso la Congregazione per il clero e diveniva autonoma con un proprio presidente (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae "Inde a Pontificatus" quibus Pontificium Consilium de Cultura et Pontificium Consilium pro Dialogo cum non creditibus in unum rediguntur*, 25 marzo 1993, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXV [1993], pp. 549-552). In seguito, con il *Motu Proprio Pulchritudinis fidei* del 30 luglio 2012 di Benedetto XVI, la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa è stata unita al Pontificio Consiglio della cultura (cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae "Pulchritudinis fidei" quibus Pontificia Commissio de Bonis Culturalibus Ecclesiae coniungitur cum Pontificio Consilio de Cultura*, 30 luglio 2012, *ivi*, CIV [2012], pp. 631-632). Le funzioni del Pontificio Consiglio della cultura, come già incidentalmente emerso, sono recentemente confluite nella sezione per la cultura del nuovo Dicastero per la cultura e l'educazione: cfr. artt. 153-162 della Costituzione Apostolica di papa FRANCESCO *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, cit.

Il Pontificio Consiglio non occulta né dissimula il dato allarmante delle numerosissime chiese di fatto non più quotidianamente 'abitate' dal *populus Dei* sulle quali grava quell'abbandono perniciosissimo per cui neppure la manutenzione ordinaria è più effettuabile e che può drammaticamente divenire una «contro-testimonianza» (n. 9) devastante per lo stesso popolo. Ma le istruzioni, impartite specialmente alle Conferenze Episcopali – le quali hanno altresì partecipato alla stesura del testo, votandone (i delegati di ciascuna) le proposizioni, da attuarsi da parte loro tramite l'adattamento alle singolarità di ogni zona geografica –, non scivolano verso una resa senza riserve alla riduzione all'uso profano per, attraverso lo sfruttamento prettamente culturale dell'edificio, scampare la sua usura o demolizione. Certo questa è una strada talora obbligatoria, a volte altresì estremamente conveniente e redditizia: purché, si proclama senza tentennamenti, permanga la «loro leggibilità evangelizzatrice [...] anche qualora perdano il loro uso liturgico» (n. 24) in quanto «L'edificio chiesa [...] non può essere valutato solo in termini di prestazione funzionale. Il vuoto di una chiesa non si limita semplicemente ad accogliere qualcosa, ma è interpretabile come un contenitore di azioni che solo qui acquistano pieno significato e nello stesso tempo conferiscono al luogo un'identità immediatamente percepibile e perdurante. Quindi la cessazione di uno spazio liturgico non comporta affatto automaticamente la sua riduzione a un manufatto privo di significato e liberamente trasformabile in qualsivoglia di diverso, poiché i significati acquisiti da esso nel tempo e la sua presenza reale all'interno della comunità non sono, in realtà, riducibili ad argomentazioni tecniche o finanziarie. Il problema della sua trasformazione si pone allora nei termini della ricomposizione di una *promessa abitativa*, non tacendo di ciò che era stato l'utilizzo primario dello spazio» (n. 24)¹⁷².

¹⁷² E si prosegue al numero successivo: «Le chiese infatti associano – nella loro molteplicità storica e nella loro stessa natura teologica – elementi spaziali sia di continuità identitaria, sia di trasformazione storicizzata: da un lato la loro stabilità esprime la *plantatio ecclesiae* in un territorio, in un contesto geografico, culturale e sociale; dall'altro, considerate le trasformazioni storiche dei

Ma, come si anticipava, anche quando tratta di chiese tuttora aperte al culto la codificazione canonica provvede a regolare certiosinamente quella polivalenza delle medesime che, d'altronde, purché sia sempre riverente e compatibile, si iscrive senza stonature nella storia cristiana delle medesime. Le chiese, del resto, uniche tra i luoghi sacri, sono non a caso appellate dal Codice *aedes sacrae*: con tale *nomen* contrassegnandole, si è rimarcato, quali immobili stabili e autonomi interamente dedicati al culto¹⁷³. Come ha confermato con risolutezza la Conferenza Episcopale Italiana, «La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio e nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso»¹⁷⁴: quel culto senza il quale il bene non può che deteriorarsi e perire. I fili dell'arazzo intessuto dal *Codex Iuris Canonici* si annodano armoniosamente senza lasciare cacofoniche fenditure: dovendo influire, poi, sulle disposizioni particolari che, a corollario, si occupano di aspetti correlati (come, ad esempio, il finanziamento dell'edilizia di culto¹⁷⁵, ovvero il pellegrinaggio-turismo re-

riti, della spiritualità e delle devozioni, devono poter seguire la vita delle comunità, chiamate ad operare con discernimento nella dialettica tra fedeltà alla memoria e fedeltà al proprio tempo».

¹⁷³ Cfr. A. TOMER, *La "ricomversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., p. 121.

¹⁷⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIX (2005), 8-9, pp. 325-427, n. 128. E il n. 129 recita: «Solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute. La visita di una chiesa comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto: le chiese non sono semplici beni di consumo turistico».

¹⁷⁵ Si veda, infatti, come nelle disposizioni relative al finanziamento dell'edilizia di culto emerga il primato delle esigenze liturgiche e pastorali: cfr. l'accurata ricostruzione di A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'*. *La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, cit., p. 89 ss. Sempre questo Autore si sofferma su quanto previsto in merito alla progettazione delle chiese, ove la finalità liturgica (*principia et normae liturgiae et artis sacrae*) deve rappresentare il paradigma fondamentale cui ispirarsi (cfr. *ivi*, p. 126 ss.).

ligioso¹⁷⁶). A costo, altrimenti, che nella ‘traslazione dal religioso al culturale’, specie quando entra prepotentemente in gioco la dimensione economica, il religioso rimanga sopraffatto e soccomba, come hanno appurato disincantatamente anche i sociologi: «In tal modo, opere che in altri tempi potevano sollecitare una relazione appartenente senza residui al campo religioso vengono trasferite entro un’altra relazione propria del campo artistico. Si tratta di un trasferimento scomodo per il campo religioso, seppure generalmente accettato da quest’ultimo, il quale vede prevalere richiami a un sapere specialistico diverso dal proprio, trovandosi così dislocato (assieme ai suoi esperti) in una posizione gerarchicamente inferiore rispetto a un sistema di conoscenze pensato originariamente come subordinato»¹⁷⁷.

Un’estirpazione e un esproprio del religioso che possono divenire micidiali. Il culto e la liturgia, luogo dove il divino e l’umano vengono a contatto tra loro¹⁷⁸, sono il motore e il carburante di ogni edificio, come di ogni bene culturale ecclesiale; e ciò si ripercuote su tutte le prescrizioni codiciali destinate alle chiese, da quelle che disciplinano l’ingresso dei fedeli a quelle sugli uffici e poteri dell’autorità ecclesiastica, agli utilizzi eventualmente consentiti oltre al loro uso nativo: i quali, senza in alcun modo vulnerare la santità del luogo, debbono comunque contribuire «a realizzare le funzioni proprie dello stesso, seppure evidentemente in via indiretta e mediata, ponendosi rispetto a queste ultime in un certo grado di

¹⁷⁶ Cfr. quanto rileva M. GANARIN, *Turismo religioso, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale religioso. Aspetti di interesse canonistico/pastorale*, in ACRI COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, cit., p. 73 ss., con precisa indicazione dei vari documenti ecclesiali sul tema.

¹⁷⁷ C. NARDELLA, *Trasformazioni di un universo simbolico: ipotesi per un modello*, cit., pp. 23-24. L’Autore analizza anche, in quest’ottica, il biglietto di ingresso nelle chiese ovvero il fenomeno crescente della vendita ad aziende commerciali di spazi pubblicitari sulle facciate delle chiese (sponsorizzazioni magari indirizzate a finanziare opere di manutenzione straordinaria); e conclude segnalando come le logiche della dimensione economica tendano a divenire soverchianti. In tale saggio è reperibile anche un’ampia bibliografia.

¹⁷⁸ Cfr. O. VEZZOLI, *I laici nella liturgia. Per una presenza e una partecipazione attive*, cit., p. 290 ss., con riferimenti magisteriali.

continuità»¹⁷⁹. La Costituzione conciliare *Sacrosanctum concilium* del resto dichiarava che 'le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore' (n. 10). 'Liturgia' etimologicamente richiama i sostantivi 'popolo' e 'azione', è azione compiuta da Dio in favore del suo popolo: essa non si interrompe mai, non conosce brusche interruzioni, è permanentemente attuale e attualizzata¹⁸⁰. Come si è asserito nella prolusione davvero persuasiva – nella sua intonazione didattico-pedagogica dinanzi a certe contraffazioni contemporanee – del patriarca di Venezia a un convegno di due lustri fa, «ogni chiesa, anche quando l'azione liturgica non è in atto, attraverso la sua struttura e la sua concretezza la evoca; ne costituisce un segno-simbolo non solo didascalico ma quasi 'memoriale'»¹⁸¹.

¹⁷⁹ A. TOMER, *La "riconversione" dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un "uso profano non indecoroso"*, cit., p. 124, cui si rinvia per un'illustrazione della normativa codiciale.

¹⁸⁰ Cfr. anche le considerazioni di M. RICCA, *Ubiquitous Sacred Places. The Planetary Interplay of Their Meaning and Legal Protection*, in *Naming the Sacred. Religious Toponymy in History, Theology and Politics*, a cura di A. MAMBELLI, V. MARCHETTO, V&R Unipress, Göttingen, 2019, p. 177 ss.

¹⁸¹ F. MORAGLIA, *Intervento al Convegno 'chiese tra culto e cultura' (museo diocesano di Venezia, 24 ottobre 2013)*, cit., che prosegue: «La destinazione d'uso plasma le nostre chiese, che sono configurate e dimensionate in maniera adeguata quando corrispondono alla sapiente trascrizione in superfici e volumi dello stesso rito, anche nella sua attualizzazione; per questo si tratta di luoghi non disponibili in senso stretto per altro o per scopi differenti da quelli per cui sono stati pensati, progettati e costruiti. /In passato ho avuto modo di sottolineare come talune proposte che, inizialmente, si presentano in termini catechistici e di itinerario spirituale o liturgico poi, forse al di là della volontà iniziale, si dispiegano invece secondo modalità che finiscono per rispondere ad altre logiche. /A tal proposito bisogna annotare come una riduzione alla sola dimensione culturale/artistica/architettonica dei luoghi di culto rischia di alterarli in parte o in tutto nel loro significato, poiché li priva dell'orizzonte immateriale che costituisce la ragione ultima per cui sono stati costruiti. /Deve, pertanto, essere sempre mantenuto vivo il rapporto con il mistero anche in coloro che non condividono il dono della fede e si avvicinano ai capolavori delle nostre chiese in una prospettiva solo culturale. Sta a noi offrire l'opportunità di aprirsi alla Relazione e alla Trascendenza».

8. Sine ecclesialitate nulla culturalitas: et ecclesialitas et culturalitas

Per i beni culturali ecclesiali si possono quindi congegnare pregevolissimi progetti di valorizzazione culturale, artistica, architettonica..., si possono escogitare proposte che congiungano fantasiosamente tale valorizzazione con tragitti di educazione, coinvolgimento, adesione, estremamente allettanti e proficui: la talentuosa creatività che, a diversi livelli, si è sbizzarrita in questi anni colpisce spesso per l'estro se non addirittura per la genialità delle soluzioni, oltre che, sovente, per la loro fecondità sui territori e le comunità.

Su queste sperimentazioni *nulla quaestio*: alla Chiesa tuttavia, che forse dal punto di vista delle diversificate tecniche poste in campo per mettere a punto ed eseguire i suddetti progetti nulla ha da dire, non spetta peraltro un'assistenza passiva e inerte. Tutt'altro: è compito irrinunciabile dei pastori, ma anche dei canonisti, rammemorare ostinatamente, magari anche un poco pedantemente, come la 'logica' del culto, della liturgia, della sacertà, della religiosità non possa mai affievolirsi, o neppure essere resa in qualche modo accessoria e marginale: a costo di essere tediosi, *sine ecclesialitate nulla culturalitas*, o meglio, *et ecclesialitas et culturalitas*, senza opposizioni dialettiche e senza che la seconda annienti la prima. Ammonendo come la privazione o anche solo l'obnubilamento dell'orizzonte immateriale – piegando qui l'aggettivo allo scopo dimostrativo –, ma altresì teologale¹⁸² ed escatologico che ha costituito la culla e l'amorevole balia di questi beni non possano che cagionarne inesorabilmente il deperimento: solo facendo balenare e mantenendo vivo il rapporto col mistero divino, con la Rivelazione e la Trascendenza, anche nell'ostensione e nell'annuncio rivolto a coloro che si avvicinano ai capolavori ecclesiali unicamente per una attrattiva estetica

¹⁸² Cfr. G. ANGELINI, *L'idea di bene culturale e le questioni di principio sottese*, cit., p. 42: «l'interesse che la Chiesa ha a determinati beni culturali è interesse teologale e non immediatamente "civile" o "culturale". Ossia, la Chiesa non ha immediato interesse a tali beni in quanto documenti di civiltà, ma in quanto documenti di fede, e quindi della tradizione di cui essa vive».

al di fuori di alcuna disposizione alla fede¹⁸³, il bene culturale ecclesiale non muore ed anzi fruttifica. Al diritto canonico, in particolare, va dunque riservata una mansione ancillare ma impreteferibile: quella, come si è riscontrato, di farsi sentinella e garante, divenendo peraltro, in tal modo, patrocinatore e promotore di *bona culturalia* che restino fedelmente ecclesiali quali *instrumenta evangelizationis* nel loro tramandare e insieme rendere sempre presente «la storia dell'alleanza tra Dio e l'uomo e la ricchezza del messaggio rivelato»¹⁸⁴. E su questa cresta forse potrebbe svettare un nuovo capitolo, addirittura un titolo che si incastoni entro il *Codex Iuris Canonici* – magari nel Libro V –: ma, invero, assai dissomigliante da quello che si era congetturato nel postconcilio, e invece tutto convogliato su quell'ecclesialità¹⁸⁵ che imperla e alimenta i beni culturali.

¹⁸³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai dirigenti e dipendenti dei musei vaticani*, 23 novembre 2006, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va: «L'approccio alla verità cristiana mediato attraverso l'espressione artistica e storico-culturale ha una *chance* in più per parlare all'intelligenza e alla sensibilità di persone che non appartengono alla Chiesa cattolica e talvolta possono nutrire verso di essa pregiudizi e diffidenza». Si veda altresì PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Presentazione delle conclusioni della III Assemblea plenaria sul tema "I beni culturali nel contesto della nuova evangelizzazione"*, 15 luglio 2000, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., n. 806 ss.

¹⁸⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla III Assemblea plenaria*, 31 marzo 2000, cit., n. 1170.

¹⁸⁵ G. FELICIANI, *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, cit., p. 455, così, per converso, conclude un suo saggio: «Alla luce di quanto fin qui esposto si può ritenere che la nozione canonistica di bene culturale non si scosta sostanzialmente da quella emergente dalle convenzioni internazionali e da non poche legislazioni statali. Una conclusione cui inducono diverse considerazioni. Innanzitutto, ai sensi del can. 17 CIC, le leggi ecclesiastiche sono da intendersi "*secundum propriam verborum significationem*", vale a dire in conformità al significato usuale delle parole. E dunque, in mancanza di una formale definizione proposta dallo stesso legislatore, non resta che riferirsi al significato comunemente attribuito a tale termine. D'altro canto, la Santa Sede, aderendo a convenzioni e stipulando accordi in materia, dimostra di convenire, almeno per linee essenziali, con la nozione di bene culturale adottata dagli organismi internazionali e dagli Stati interessati. E, del resto, da una comparazione delle elencazioni di beni culturali proposta dalle fonti canoniche con quelle enunciate dalle convenzioni internazionali non emergono sostanziali differenze e tutto fa ritenere che lo stesso avverrebbe in un confronto con quelle offerte da non poche legislazioni nazionali». Aggiungen-

Così che i nuovi ‘pellegrini secolarizzati’, spesso purtroppo ‘analfabeti spirituali’, si allontanano e si disintossichino dai rumorosi *negotia mundi* e possano ancora ristorare la mente e l’anima nella penombra amica di austere colonne e di solenni navate romaniche, rischiararsi alla luce delle leggiadre volte e delle ariose vetrate gotiche, commuoversi dinanzi a pale d’altare, marmi e dipinti d’indicibile bellezza, ma anche a sperdute edicole stradali e maestà disperse in aridi calanchi, venate di un arcano e di una ‘lontananza’ prodigiosamente vicini all’uomo: che non sono mai anticaglie o cimeli imbalsamati, ma fessure da cui sempre alita lo Spirito, e permettono, ‘infrangendo il recinto angoscioso del finito’¹⁸⁶, di ritrovare la propria interiorità e, con essa, l’Eterno. Una seminazione e una predicazione visiva della Buona Novella¹⁸⁷ sovente, *ad intra* e *ad extra*, ben più profetica e suasiva di quella verbale, e

do peraltro: «Problema del tutto diverso è quello relativo ai criteri che determinano la valutazione della rilevanza dei diversi beni culturali. È infatti di tutta evidenza che la loro eventuale valenza religiosa e, più in genere, la loro utilità ai fini della missione della Chiesa, non costituiscono fattori di giudizio determinanti per le comunità politiche, mentre per la Chiesa stessa rappresentano elementi di fondamentale importanza, come risulta da molteplici enunciazioni del magistero e degli organismi ecclesiali preposti alla materia. Basti ricordare quanto si avverte nel [...] documento della Commissione Pontificia dedicato alla inventariazione: “[...] per adempiere la propria missione pastorale, la Chiesa è impegnata a mantenere il proprio patrimonio storico-artistico nella sua funzione originaria, indissolubilmente connessa con la proclamazione della fede e con il servizio della formazione integrale dell’uomo”. E si aggiunge: “viene così sottolineata la dimensione specifica del bene culturale di carattere religioso, anteriore agli stessi usi ai quali sarà ordinato. Il tesoro d’arte ereditato dalla Chiesa va conservato perché esso è come la veste esteriore e l’orma soprannaturale [invero, materiale: N.d.A.] della vita soprannaturale della Chiesa». È palese, a mio avviso, come le ultime asserzioni riportate non esprimano solo un problema diverso, ma veicolino il cuore stesso della definizione canonistica di bene culturale, che dunque non può coincidere, nella stessa enunciazione, con quelle secolari.

¹⁸⁶ Così si esprimeva Pio XII, *Agli Espositori della VI Quadriennale Romana*, 8 aprile 1952, in Id., *Discorsi agli intellettuali (1939-1954)*, a cura del MOVIMENTO LAUREATI DI A.C., Editrice Studium, Roma, 1955, p. 501.

¹⁸⁷ Cfr. alcune considerazioni di M. PIACENZA, *Beni culturali della Chiesa ed evangelizzazione*, Potenza 28 aprile 2002, nonché Id., *Il patrimonio artistico della Chiesa: mezzo di evangelizzazione, di catechesi e di dialogo*, 28 marzo 2006, interventi entrambi consultabili *online* all’indirizzo www.vatican.va.

che molto meglio di questa risponde all'interrogativo che rinvocò al Concilio Vaticano II ma che sempre ci deve interpellare, anche e proprio come canonisti: «Ecclesia, quid dicis de te ipsa?»¹⁸⁸. Perché, forse qui più tangibilmente (e proprio in senso letterale) che altrove, *lex orandi statuat legem agendi ... et legem vivendi*.

¹⁸⁸ Come ricordava GIOVANNI PAOLO II, il quale ha molto insistito sul punto, «*Ecclesia, quid dicis de te ipsa?* Con queste parole il Pontefice Paolo VI ha formulato la domanda fondamentale del Concilio Vaticano II. *Ecclesia, quid dicis de te ipsa?* Chiesa, che cosa sai di te stessa? Che cosa dici di te stessa?» (K. WOJTYŁA, *Il rinnovamento della Chiesa e del mondo. Riflessioni sul Vaticano II: 1962-1966*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014, p. 119).

GERALDINA BONI, I 'beni culturali ecclesiali' e il diritto canonico, specie codiciale: verso la riabilitazione di una reputazione ingiustamente intaccata

Il saggio sottopone ad analisi critica le tesi, pur autorevolmente sostenute e ripetute monotonamente dalla dottrina sui beni culturali ecclesiali, secondo cui le codificazioni canoniche – specialmente il *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina – conterrebbero precetti insufficienti, disorganici, e soprattutto troppo poco sensibili e protesi alla pregnanza culturale dei beni. Al termine del percorso argomentativo, per converso, si segnala come i precetti codiciali in maniera del tutto prudente e accorta si soffermino sui profili sui quali maggiormente si deve concentrare il diritto canonico, dimostrando anzi una straordinaria preveggenza. L'attenzione giuridica rivolta infatti precipuamente e insistentemente sull'ecclesialità dei beni risulta e si è confermata come il migliore presidio e l'ottimale strumento per la conservazione e la valorizzazione dell'autentica dimensione culturale dei beni *in Ecclesia*: anche al cospetto dell'ampia e multiforme rete di relazioni e connessioni intessute di recente con gli ordinamenti secolari, in particolare in Italia.

Parole chiave: beni culturali ecclesiali, codificazioni, culto, liturgia, interesse religioso, bilateralità, chiese.

GERALDINA BONI, 'Ecclesial cultural heritage' and Canon Law, especially in the Code: towards the rehabilitation of an unjustly damaged reputation

The essay subjects to critical analysis the theses, although authoritatively asserted and monotonously repeated by the doctrine on ecclesial cultural heritage, according to which the canonical codifications – especially the *Codex Iuris Canonici* for the Latin Church – include provisions that are insufficient, disorganized, and above all too little sensitive and attentive towards the cultural value of goods. Conversely, at the end of the argumentative path it is noted that the precepts of the Code dwell in a totally prudent and watchful manner on the profiles on which Canon Law must focus the most, indeed proving an extraordinary foresight. In fact, the legal attention paid primarily and insistently to the ecclesiality of the assets appears and has been confirmed as the best safeguard and the optimal instrument in order to conserve and valorize the authentic cultural dimen-

Abstract

sion of goods *in Ecclesia*: also in the face of the wide and multifaceted network of relationships and connections recently undertaken with secular systems, namely in Italy.

Key words: Ecclesial cultural heritage, codifications, worship, liturgy, religious interest, bilaterality, churches.